

TEORIA DELLA SCUOLA E LEGISLAZIONE SCOLASTICA

Quesiti per l'esame

Lista 1

QUESITO 1

La scuola italiana nella Costituzione (1a lezione)

Dove trova fondamento la libertà di insegnamento e come si realizza? Che cosa si intende per diritto allo studio? Dove si fonda tale diritto? Che cosa si intende per obbligo scolastico? Dove si fonda e quanto dura oggi? Come si differenzia dall'obbligo formativo?

a. Dove trova fondamento la libertà di insegnamento e come si realizza?

- «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento» (art. 33,1).
- I termini «arte» e «scienza» devono essere intesi nell'accezione più ampia possibile in modo da abbracciare qualunque manifestazione dello spirito compatibile con l'insegnamento.
- Gli insegnanti possono godere di una propria specifica libertà di insegnamento solo in quanto a servizio dell'arte e della scienza, dunque non si tratta di una libertà assoluta.
- Non può esserci libertà di insegnamento, se non induce all'apprendimento.
- Il Testo unico del 1994 ha ulteriormente interpretato la libertà di insegnamento «come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente».

Si potrebbe dire meglio che la libertà di insegnamento non è una libertà dell'insegnante in quanto tale ma una **qualità che si applica all'azione dell'insegnare**, che è sempre contestualizzata all'interno di una scuola e di una classe particolare...

b. Che cosa si intende per diritto allo studio? Dove si fonda tale diritto? Che cosa si intende per obbligo scolastico? Dove si fonda e quanto dura oggi? Come si differenzia dall'obbligo formativo?

- “La scuola è aperta a tutti. - L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.” (Costituzione, art. 34, co. 1 e co. 2.)
- La Costituzione fissava:
 - in «almeno otto anni» l'obbligo scolastico (come negli anni '40, quando peraltro l'evasione dell'obbligo era abbondantemente diffusa);
 - la gratuità del percorso di studi obbligatorio [= non ci sono tasse, non si pagano i docenti; la questione dei libri di testo...].
- Oggi l'istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. (*)
- L'adempimento dell'**obbligo di istruzione** è finalizzato: al **conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale** entro il 18°anno di età.
- L'obbligo di istruzione può essere assolto:
 - nelle scuole statali e paritarie
 - nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale
 - attraverso l'istruzione parentale
- Nei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA)

(*) Trascorsi i 10 anni di istruzione, viene rilasciato un attestato di assolvimento di obbligo scolastico dal capo di istituto presso cui si trova lo studente (generalmente a conclusione del secondo anno del secondo ciclo di istruzione o del Centro di FP)

- **Diverso è l'obbligo formativo**, ossia il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto all'obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all'età di 18 anni.
- Ogni giovane può scegliere tra uno dei seguenti percorsi:

1. proseguire gli studi nel sistema dell'istruzione scolastica;
2. frequentare il sistema della formazione professionale la cui competenza è della Regione e della Provincia;
3. iniziare il percorso di apprendistato, cioè ottenere un contratto di lavoro a contenuto formativo, finalizzato all'inserimento nel mondo del lavoro attraverso l'acquisizione di un mestiere e/o di una professionalità specifica;
4. frequentare un corso di istruzione per adulti presso un Centro Provinciale per l'istruzione degli adulti (CPIA).

QUESITO 2

Cenni di storia della scuola dall'Unità d'Italia (2ª lezione)

Si illustrino e si mettano a confronto due leggi:

a. La Legge Casati (1859): finalità, obbligo scolastico, articolazione, insegnamento della religione cattolica.

- La legge avvia in modo organico l'intero ordinamento scolastico e cioè: l'amministrazione, l'articolazione per ordini e gradi, le materie di insegnamento e il personale.
- **Dà origine al sistema scolastico nazionale.**
- Lo Stato si fa carico per la prima volta del diritto-dovere di intervenire in materia scolastica a fianco e in sostituzione della Chiesa cattolica che da secoli era l'unica ad occuparsi dell'istruzione.
- **Introduce l'obbligo scolastico nel regno**, per porre rimedio al diffuso analfabetismo.
- L'istruzione è considerata un problema nazionale e in particolare l'**istruzione primaria, intesa come bene nazionale**. Ma se ci si accorge subito che la legge non sarebbe stata in grado di risolvere il problema, per la mancanza di scuole.
- **L'impianto generale rimane in vigore fino al 1923**, quando viene varata la Riforma Gentile.
- **Metodo di insegnamento: di tipo trasmissivo-mnemonico:**
 - l'insegnante è depositario di conoscenze e valori indiscutibili,
 - ha il compito di trasmetterli ai propri allievi.

Articolazione del sistema scolastico:

- **Istruzione elementare** impartita dallo stato attraverso i comuni: gratuita, suddivisa in due classi di grado inferiore e due classi di grado superiore. Obbligatoria nel corso inferiore (sei - otto anni).
- **Scuola secondaria:**
 - **Istruzione classica:** Ginnasio, cinque anni + Liceo, tre anni. [poi tutte le facoltà!]
 - **Scuola Tecnica:** tre anni, forniva una preparazione professionale di base ed era propedeutica alla frequenza dell'Istituto tecnico.
 - **Istituto Tecnico: (tre anni, poi quattro). Indirizzi commerciale e ragioneria, agronomico, industriale, fisico-matematico. In seguito, tra il 1928 e il 1931 con la Riforma Gentile, nascerà l'indirizzo per geometri.**
- **Scuole normali:** per la preparazione dei maestri elementari [alle quale si accede dopo i tre anni di ginnasio inferiore o di scuole tecniche] due anni (insegnamento 1° ciclo) o tre (insegnamento 2° ciclo).
- **L'istruzione professionale** viene affidata al Ministero dell'agricoltura e del commercio, che da 1861 avrà in cura anche gli Istituti tecnici.

L'insegnamento della religione nella Legge Casati

- *Art. 325. Alla fine d'ogni semestre vi sarà in ogni Scuola comunale un esame pubblico, nel quale gli allievi saranno interrogati ciascuno sopra le materie insegnate nella propria classe. Il Parroco esaminerà gli allievi di queste Scuole sopra l'istruzione religiosa. Questo esame sarà dato nel tempo e nei luoghi che verranno stabiliti di comune accordo tra il Municipio ed il Parroco. (Legge Casati 1859)*
- **Dunque l'obbligo nella scuola elementare.**

- Nelle scuole secondarie l'insegnamento è affidato ad un «direttore spirituale».
- Con l'avvento al potere della c.d. Sinistra (**1876**): cancellato l'insegnamento della religione; dapprima è eliminato il «direttore spirituale» dalle superiori, poi la riforma Coppino (1877) mentre aumenta di 1 anno l'obbligo scolastico, elimina l'insegnamento obbligatorio anche nella scuola elementare.
- Rimane facoltativo, ma sottoposto alla discrezionale attivazione dei comuni; di fatto continuò ad essere impartito nella maggioranza dei casi.
- Dopo circa 30 anni, il Patto Gentiloni (1913) ripropose espressamente il tema dell'Ir.

b. La riforma Gentile: idee e principi che la ispirarono; finalità e punti chiave; insegnamento della religione cattolica.

- Concluso il primo conflitto mondiale, lo Stato vuole fornire un assetto organico al sistema scolastico.
- Viene affidato l'incarico della riforma al filosofo Giovanni Gentile (Ministro della Pubblica Istruzione) che la elabora insieme al pedagogista Giuseppe Lombardo Radice.
- **Questa riforma prevede la formazione classica e umanistica come unico mezzo di istruzione per formare le future classi dirigenti**; dunque il Liceo classico rappresenta la scuola ideale per la formazione dirigenziale e amministrativa.
- «La più fascista» delle riforme, come la definì Mussolini, rimane sostanzialmente in vigore nel suo impianto strutturale anche dopo l'avvento della Repubblica, fino a quando il Parlamento, con la legge 31 dicembre 1962 n. 1859, abolì la scuola di avviamento professionale creando la cosiddetta *scuola media unica*.
- Dal punto di vista strutturale e amministrativo Gentile organizza la scuola secondo un sistema gerarchico e centralistico:
 - «Vengono abolite le rappresentanze elettive;
 - i presidi delle scuole secondarie, i rettori, i presidi di facoltà, i direttori d'Istituto, i componenti del Senato accademico sono tutti nominati dall'alto.

La struttura scolastica

- Scuola del grado preparatorio (asilo triennale)
- Scuola elementare (quinquennale). Al termine si compie la prima scelta importante, tra scuole già fortemente caratterizzate in modo specialistico.
- Indirizzo classico umanistico [ginnasio inferiore (triennale) + ginnasio superiore (biennale) + liceo classico con severo esame di accesso (triennale)] conduce all'università. È il percorso ottimale.
- Liceo scientifico (inizialmente quadriennale) non aveva corso inferiore.
- Liceo femminile (triennale) non aveva il corso inferiore [pensato per le ragazze della borghesia, senza prospettiva di esercizio professionale, fu soppresso molto presto]
 - Questi ultimi due indirizzi liceali non avevano il corso inferiore, vi si accedeva dal ginnasio inferiore poi trasformato in scuola media [dal 1940 con la riforma Bottai]
- L'Istituto tecnico (triennale) proseguiva nell'istituto tecnico superiore (quadriennale)
- L'Istituto magistrale inferiore (quadriennale) proseguiva con l'istituto magistrale superiore (triennale)
- Altre scuole complementari, si concludevano alcuni anni dopo la licenza elementare.

L'educazione infantile

- La riforma Gentile non riuscì a dare alcun impulso agli asili infantili:
 - erano affidati essenzialmente all'iniziativa privata con l'assoluta mancanza di finalità educative specifiche, avevano semplicemente il compito di disciplinare le prime manifestazioni dell'intelligenza e del carattere del bambino.
 - Nell'ordinamento scolastico italiano, quella che verrà poi chiamata scuola materna trova le sue origini negli enti assistenzialistici promossi dagli Ordini religiosi, dai Comuni o dai privati.

- Nel regio decreto n. 1054 del 6 maggio 1923, art. 57, viene menzionata l'esistenza dei giardini d'infanzia o case dei bambini, che devono essere annesse agli istituti magistrali, ma la gestione non è del tutto statale.

I punti chiave della Riforma Gentile

- estensione dell'obbligo scolastico fino al 14° anno di età, con un corso elementare della durata di 5 anni;
- Istituzioni di scuole speciali per handicappati sensoriali della vista e dell'udito;
- Si disciplinano i tipi di istituzioni scolastiche (statali, private, parificate etc.) nelle quali assolvere l'obbligo scolastico;
- Riformulazione di tutti i programmi scolastici con enfattizzazione dell'aspetto umanistico.
- Istituzione dell'esame di maturità;
- Insegnamento obbligatorio della religione cattolica anche nella scuola superiore [dal 1929 con la firma dei Patti lateranensi];
- Istituzione dell'istituto magistrale per la preparazione dei maestri elementari (da cui si usciva con l'abilitazione all'insegnamento).

L'insegnamento della religione

- La religione cattolica è insegnata obbligatoriamente a livello primario. Gentile riteneva che tutti i cittadini dovessero possedere una conoscenza religiosa, egli sosteneva che la dottrina religiosa fosse il maggior traguardo intellettuale per le classi popolari.
- Riteneva, però, che per la formazione dell'*élite* della nazione, non servisse più lo studio della religione (relegata al rango di cultura popolare) ma fosse necessario lo studio della filosofia che rappresentava il più alto traguardo intellettuale nell'educazione di un cittadino della futura classe dirigente, per questo nei licei venne reso obbligatorio lo studio della filosofia e non quello della religione.
- Tuttavia nel 1929 dopo la firma dei Patti Lateranensi, la Chiesa ottenne che lo studio della religione cattolica (divenuta con tale concordato religione di Stato) fosse esteso anche ai licei.

QUESITO 3

L'autonomia scolastica (3ª lezione)

Gli strumenti dell'autonomia: personalità giuridica, dirigenza, dimensionamento, dotazione finanziaria, reti di scuole. Si illustri il contenuto di ciascuno strumento e il rapporto che li lega. Si accenni, inoltre, alle forme dell'autonomia (organizzativa, didattica, amministrativa...).

Presupposti

- La **legge 241/90** (c.d. legge sulla 'trasparenza') dà il via ad un processo di rinnovamento e di trasparenza della P.A.
- La scuola - statale e non statale – è un settore della P.A. e come tale è interessata a tutto il processo di riforma della P.A. pur avendo una specificità particolare.
- L'autonomia è la principale riforma che ha interessato la scuola negli ultimi decenni.
- Di autonomia scolastica si inizia a parlare seriamente nella Conferenza nazionale sulla scuola del 1990. Sabino Cassese nella relazione di apertura denunciava la crisi in cui versava l'amministrazione scolastica.

La **legge 241/90** (c.d. legge sulla 'trasparenza')

- **Principi generali: l'attività amministrativa** è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza.
- Nell'immaginario collettivo è diventata la «legge sulla trasparenza»
 - Da essa è derivato l'obbligo di informare il cittadino di tutte le caratteristiche dell'atto a cui è interessato;
 - **Dispone l'individuazione nominativa di un responsabile a cui il cittadino si possa rivolgere in ogni momento.**

- Logica ispiratrice della riforma: rendere la P.A. una «casa di vetro» cioè un apparato al servizio dei cittadini e **non** un sistema di potere, «nascosto» nell'anonimato dei suoi uffici e nel «misterioso» iter delle sue procedure.

La carta dei servizi

- Una tappa significativa del processo di trasparenza è la **Direttiva** (DPCM 27/1/94) che sollecita l'adozione di un'apposita **Carta dei servizi** da parte di tutte le amministrazioni.
 - Di che cosa si tratta? Ogni Ente erogatore di servizi assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza, indica le modalità di erogazione dei servizi e gli standard di qualità, informa l'utente sulle modalità di tutela previste.

La Conferenza nazionale sulla scuola (1990)

- Di autonomia scolastica si inizia a parlare seriamente nella Conferenza nazionale sulla scuola.
- Sabino Cassese nella relazione di apertura denunciava la crisi in cui versava l'amministrazione scolastica e formulava 4 proposte per porvi rimedio:
 - Riconoscere che **l'istruzione**, in quanto servizio collettivo pubblico, **può essere erogata da istituti autonomi**;
 - **Attribuire agli istituti scolastici autonomia** non soltanto didattica, organizzativa, ma **anche contabile e di gestione del personale**;
 - **Spogliare l'apparato centrale di compiti gestionali, attribuendogli funzioni di standard e di linee guida e funzioni di valutazione e di controllo**;
 - Sopprimere gli uffici provinciali (Provveditorati agli studi) e sostituirli con organismi di *relais* tra gli istituti scolastici.
- Aggiungeva ancora Cassese che:
 - l'educazione è un fatto essenzialmente tecnico, che non può essere affidato – nei suoi contenuti – allo Stato, pena la conseguenza di uno Stato «educatore», cioè uno Stato etico (come nel ventennio fascista) [cfr. Ciatelli, pp. 163-164]
 - Allo Stato devono rimanere una ...
 - **Funzione di garanzia** (della libertà del sistema e dei suoi operatori, della funzionalità dell'apparato, delle condizioni di accesso).
 - **Funzione di controllo** (della qualità di servizio e della legittimità delle procedure).

Dopo la conferenza sulla scuola passano alcuni anni prima che l'autonomia scolastica veda la luce!

Il principio di sussidiarietà

- L'autonomia delle scuole è espressione del principio di sussidiarietà, che impone la riorganizzazione del sistema a partire dal livello più vicino ai cittadini interessati, cioè le scuole, chiamate a rispondere delle nuove responsabilità che vengono loro attribuite.
- La legislazione sull'autonomia scolastica è estremamente ricca e complessa, ma le sue tappe fondamentali sono essenzialmente tre:
 - La legge 59/97
 - Il regolamento emanato con DPR 275/99
 - E, più recentemente, la legge 107/15 (conosciuta come «buona scuola» e che riguarda la messa a disposizione di risorse umane e strutturali - per facilitare il funzionamento dell'autonomia)

Autonomia scolastica - Legge 15 marzo 1997, n. 59 (Legge Bassanini)

- Argomento della Legge 15/1997: "**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa**" – *legge molto ampia* ...
- **L'autonomia delle istituzioni scolastiche è trattata solo nell'art.21**
- **'Sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione** [*fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni*]

all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato]'

- Per questo scopo anche ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, è estesa la **personalità giuridica** degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte [*che già erano dotati di personalità giuridica*]
- La Legge prevede – come di consueto – Regolamenti attuativi.

Il Regolamento di attuazione dell'autonomia: DPR, 8 marzo 1999, n. 275

È il punto di riferimento fondamentale per comprendere la concreta realizzazione dell'autonomia.

- «Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa» [apertura del Regolamento]
- Dunque l'autonomia scolastica è finalizzata alle azioni di educazione, formazione e istruzione, che le scuole scelgono di promuovere per raggiungere il fine della crescita della persona.

Dal 2000 le istituzioni scolastiche, pur facendo parte del sistema scolastico nazionale, hanno una propria autonomia amministrativa, didattica e organizzativa (non ancora finanziaria). Operano comunque nel rispetto delle norme generali sull'istruzione emanate dallo Stato.

- Il Regolamento [definisce le diverse modalità di attuazione] oltre a dettare criteri e modalità per l'autonomia didattica, organizzativa e gestionale, dà indicazioni su come ciascuna istituzione scolastica deve definire il proprio Piano dell'Offerta Formativa (POF).
 - *[Il POF viene definito in questo modo: il Consiglio di Istituto raccoglie proposte e pareri anche da parte delle famiglie, e delibera gli indirizzi generali dell'attività della scuola.*
 - *Sulla base di quegli indirizzi generali, il Collegio dei docenti elabora il POF che, alla fine, viene adottato ufficialmente dal Consiglio di Istituto.*
 - *Copia del POF viene consegnata alle famiglie al momento dell'iscrizione alla scuola (art. 3).*
 - *I genitori partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le proprie responsabilità (art. 16).]*

Gli strumenti dell'autonomia: **personalità giuridica, dirigenza, dimensionamento, dotazione finanziaria, reti di scuole.**

La personalità giuridica

- Due sono i soggetti del diritto (ossia i destinatari delle norme giuridiche):
 - **Persona fisica**, ossia tutti gli uomini e le donne, maggiorenni o minorenni, italiani o stranieri
 - **Persona giuridica**, ossia le organizzazioni sociali (formate da più persone) che abbiano scopi, risorse, organi decisionali (associazioni, fondazioni, società commerciali, **scuole**)

La personalità giuridica rende le scuole soggetti autonomi, riconosciuti dall'esterno, in grado di stipulare contratti alla pari con persone fisiche o altri enti, senza preventive autorizzazioni, nel rispetto delle norme e delle leggi in vigore.

- Comporta la facoltà di un ente di essere (al pari di una persona fisica) soggetto di diritti e doveri con le connesse responsabilità patrimoniali derivanti dai beni posseduti. Nella fattispecie i beni sono il frutto di:
 - **dotazione finanziaria**, assegnata dallo Stato per le finalità istituzionali
 - Donazioni eventualmente ricevute
- La legge 440/97 istituisce **il fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa** per consentire materialmente l'esercizio dell'autonomia ed assegnare **una parte** della dotazione finanziaria richiesta.

La qualifica dirigenziale ai capi di istituto

- Contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche, **ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale.**
- La dirigenza ai capi di istituto non intacca il principio della libertà di insegnamento dei docenti.

- La qualifica dirigenziale comporta l'affidamento di compiti di:
 - direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane;
 - gestione di risorse finanziarie e strumentali;
- La qualifica comporta responsabilità in ordine al raggiungimento dei risultati [al momento della nomina il dirigente scolastico riceve questo 'mandato']
- Sono fatte salve le competenze degli organi collegiali scolastici.

Capi di istituto, prima e dopo

In precedenza i capi di istituto, presidi e direttori didattici:

- erano titolari di una semplice funzione «direttiva»
- Dovevano ricorrere ad una autorità immediatamente superiore (il Provveditore agli studi) per ricevere l'autorizzazione a numerosi atti per i quali la loro firma non era sufficiente
- Con l'autonomia diventano dirigenti scolastici con piena responsabilità decisionale.
- **Attenzione!** La qualifica di dirigente scolastico spetta al capo di istituto di una scuola statale dotata di autonomia, che abbia conseguito il titolo a seguito di concorso pubblico.
- In una scuola paritaria o privata il capo di istituto non può usufruire della qualifica di dirigente.

I requisiti dimensionali

- Alla personalità giuridica si lega, più di fatto che di diritto, il dimensionamento (ovvero la consistenza del numero di alunni) della istituzione scolastica.
- Le scuole troppo piccole non possono ricevere la personalità giuridica né l'assegnazione di un dirigente.
- Il DPR 233/98 fissa i parametri quantitativi per la sussistenza della istituzione scolastica autonoma:
 - Tra 500 e 900 alunni, con limite fino a 300 nei casi di scuole situate in zone particolari (montagna, piccole isole, minoranze etniche, etc.). [Con interventi di legge successivi sono stati introdotti parametri più elevati per ridurre ulteriormente il numero delle istituzioni scolastiche autonome]
 - All'epoca furono accorpate migliaia di scuole troppo piccole
 - Si consolida in quel contesto la costituzione degli istituti comprensivi.
- Osservazioni
 - Oggi esistono istituti scolastici con 1800-2000 alunni e oltre.
 - Le scuole che scendono sotto i parametri minimi (denatalità, spopolamento) di solito vengono accorpate a scuole viciniori, talvolta restano provvisoriamente «in piedi» ma assegnate in reggenza ad un dirigente scolastico e a un dsга reggente ...

La dotazione finanziaria

- Per il funzionamento amministrativo e didattico è prevista una dotazione finanziaria fornita dallo Stato.
- Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione [indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente] se non quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, proprie della scuola.
- Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati ...
- **L' autonomia finanziaria** ha iniziato il suo percorso con il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, il Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche». **Quindi diventata effettiva successivamente agli altri aspetti dell'autonomia.**

Reti di scuole (Regolamento DPR 275/99, art. 7)

- Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali
- L'accordo tra scuole può avere come oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali

- Se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza
 - N.B. Ogni scuola mantiene il proprio bilancio
 - L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti
 - Gli accordi di rete sono pubblici

Si accenni, inoltre, alle forme dell'autonomia (organizzativa, didattica, amministrativa...).

Che cos'è l'autonomia organizzativa? (art. 5 Regolamento 275/99)

Le istituzioni scolastiche possono

- definire i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo che più ritengono opportuno;
- gestire con flessibilità l'orario scolastico nell'ambito del monte-ore nazionale.
- Possono adottare tutte le forme di flessibilità quali:
 - l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
 - la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione degli spazi orari residui;
 - l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104
 - l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
 - l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

L'autonomia didattica ... (art. 4 Regolamento 275/99)

- Scopo: perseguire gli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere.
- Comporta la scelta libera di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento.
- Consente iniziative che siano espressione di libertà progettuale nel rispetto degli alunni.
- Comprende l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi.
- Devono restare fermi:
 - il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi
 - l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
- Viene introdotto il curriculum (= piano di studi; non più i programmi, ma le indicazioni nazionali!).
- Il Ministro dell'Istruzione ha il compito di definire le linee e gli **indirizzi generali** dell'azione educativa, a garanzia dell'unità del sistema nazionale.
- Le istituzioni scolastiche possono modificare il monte ore annuale delle discipline di insegnamento per una quota pari al 20% (cd. Quota dell'autonomia) inserendovi discipline e attività in piena autonomia in conformità con il Piano dell'Offerta Formativa.
- N.B. L'autonomia didattica non è 'nelle mani' del singolo docente ma del consiglio di classe e/o del collegio docenti.

Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica ...

Le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate:

- ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti;
- iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica;
- iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro;

- iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi
- **Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione.**

QUESITO 4

Gli organi collegiali (5ª lezione)

I consigli di intersezione, di interclasse, di classe, il collegio dei docenti, il consiglio di istituto, il comitato di valutazione dei docenti: si indichi per ciascun organismo la funzione, la composizione, i compiti principali, da chi è presieduto...

È il DPR 416/74 che tratta degli organi collegiali

(omissis)

Il collegio docenti: le competenze

- a) Elaborazione del Piano dell'offerta formativa;
- b) Adeguamento dei programmi d'insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare;
- c) Adozione delle iniziative per il sostegno di alunni handicappati e di figli di lavoratori stranieri;
- d) Redazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione;
- e) Suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della valutazione degli alunni;
- f) Adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di interclasse o di classe, e la scelta dei sussidi didattici;
- g) Approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole;
- h) Valutazione periodica dell'andamento complessivo dell'azione didattica;
- i) Studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti;
- j) Valutazione dello stato di attuazione dei progetti per le scuole situate nelle zone a rischio;
- k) Identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F., con la definizione dei criteri d'accesso, della durata, delle competenze richieste, dei parametri e delle scadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi;
- l) delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all'insegnamento.

Formula inoltre proposte e/o pareri:

- a) sui criteri per la formazione delle classi, l'assegnazione dei docenti e sull'orario delle lezioni;
- b) su iniziative per l'educazione alla salute e contro le tossicodipendenze;
- c) sulla sospensione dal servizio di docenti quando ricorrano particolari motivi di urgenza.

(omissis)

Il consiglio di istituto

- **È l'organo di governo della scuola, con la rappresentanza di tutte le componenti.**
- Originariamente si distingueva tra Consiglio di circolo (Direzioni Didattiche) e Consiglio di istituto (tutta la scuola secondaria)
- Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui:
 - 8 rappresentanti del personale docente,
 - 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)
 - 8 rappresentanti dei genitori degli alunni [4 genitori e 4 studenti negli Istituti del secondo ciclo]
 - il dirigente scolastico;
 - il consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori.
- Dura in carica tre anni; solo la rappresentanza degli studenti viene rinnovata annualmente.

- Le elezioni si svolgono con il sistema proporzionale e con la presentazione (anche) di più liste di candidati per le diverse componenti: docenti, genitori [e studenti x la secondaria sup.] e personale ATA.
- In caso di decadenza di un membro si procede con la surroga dalla medesima lista. In mancanza di persone disponibili, si procede ad elezioni soltanto per la componente interessata.
- La data per le elezioni del C.d.I. è fissata dal MIUR.
- Le riunioni sono valide anche se qualche componente non è rappresentata.
- Le sedute sono pubbliche e si svolgono fuori dall'orario di lezione, senza alcun limite nel numero e nella durata.

Compiti

Ha competenza su tutta la vita dell'istituzione scolastica e in particolare è chiamato a deliberare sulle seguenti materie:

- Adozione del Piano triennale dell'offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti.
- Elaborazione e adozione degli indirizzi generali e determinazione delle forme di autofinanziamento della scuola.
- Approvazione del Programma annuale (bilancio preventivo) e del conto consuntivo per ciascun esercizio finanziario (e stabilire come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico).
- Adozione del regolamento interno dell'istituto, che deve contenere tra l'altro le modalità per il funzionamento della biblioteca, l'uso delle attrezzature didattiche e sportive, la vigilanza degli alunni e la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio stesso.
- Acquisto, rinnovo e conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola.
- Adattamento del calendario scolastico alle esigenze ambientali, nel rispetto delle competenze regionali in materia [di fatto, possibilità piuttosto remota!]
- Decisione in merito alla partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.
- Criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.
- Criteri per la programmazione e attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche con particolare riguardo ai corsi di recupero, alle visite guidate, ai viaggi di istruzione.

Comitato per la valutazione dei docenti

- Il Comitato di valutazione dei docenti è costituito da:
 - dirigente scolastico, che lo presiede,
 - tre docenti in servizio nell'istituzione scolastica di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal Consiglio d'Istituto,
 - due rappresentanti dei genitori (uno dei quali sostituito da un rappresentante degli studenti negli Ist. Sup.) scelti dal Consiglio d'Istituto
 - da un componente esterno individuato dall'USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
 - Nel caso si debba procedere alla valutazione di un membro del comitato, il CdI provvede a sostituire l'interessato.
- [Il comitato di valutazione dei docenti nasce per effetto dell'Ex art. 11 d. lgs. 297/94 come sostituito dal comma 129 art. 1 l. 107/2015]
- Dura in carica un triennio.

Compiti del Comitato per la valutazione dei docenti

Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione (del merito) * dei docenti sulla base:

- Della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

- delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale;

Il Comitato valuta il servizio di cui all'art. 448 del D. Lgs. 297/94 su richiesta dell'interessato previa relazione del Dirigente scolastico.

[Il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art. 501 del d. lgs. 297/94.]

QUESITO 5

Il profilo del docente (6ª lezione)

Si illustri il significato dell'espressione "docente come professionista" soggetto al codice di comportamento, in quanto dipendente pubblico. Si illustri poi il profilo professionale del docente con l'indicazione degli obblighi di lavoro (attività di insegnamento, funzionali all'insegnamento, e aggiuntive) nei vari gradi scolastici.

L'insegnante come professionista

- Fino agli anni '60 -70 la funzione docente era prevalentemente esecutiva, assimilabile al profilo impiegatizio.
- Oggi, in tempo di autonomia scolastica, il profilo è più vicino a quello di un professionista (= ampio margine di discrezionalità e di responsabilità).
- Nel linguaggio corrente i docenti (di scuola statale) sono considerati dipendenti pubblici [lo sono, ma...]
 - **Giuridicamente**, però, il loro **status è diverso** e del tutto particolare.
 - Anzi, **si esclude** che possano applicarsi al personale docente le **norme ordinarie** per i dipendenti della PA (già dal 1954, ribadito nello statuto '57, recentemente confermato lo stesso principio nel DLGS 150/09).
- Soprattutto con l'avvento dell'autonomia scolastica: cambio netto di paradigma (da impiegatizio a professionista).
- Sul piano didattico: dai Programmi alle Indicazioni nazionali, cioè non più pianificazione dettagliata dei contenuti ma una serie di riferimenti più generali e flessibili. È decisiva l'interpretazione che ne dà l'insegnante nella sua didattica quotidiana.
- «Il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e apprendimento» è degli insegnanti (Regolamento autonomia DPR 275/99).
- N.B. qui il concetto chiave è quello della responsabilità, che può applicarsi solo ad un professionista che sia libero di scegliere le strategie da adottare, diverse con ciascun alunno e variabili a seconda delle situazioni e delle circostanze.

La differenza tra Codice deontologico e Codice di comportamento

- La deontologia è l'insieme delle norme riguardanti i diritti e, soprattutto, i doveri e le responsabilità in rapporto a particolari situazioni sociali.
- Ogni categoria professionale ha il proprio «codice deontologico» (Es. medici, avvocati, psicologi ...). È l'ordine professionale a fissare il proprio «codice».
- Scopo:
 - impedire di ledere la dignità o la salute di chi sia oggetto del loro operato;
 - dalla violazione di queste regole discenderebbe un danno anche alla collettività di coloro che esercitano quella professione, in termini di perdita di credibilità pubblica. [forma di autotutela]
- Ora, gli insegnanti, in quanto categoria, non appartengono ad un ordine, non sono iscritti ad un albo professionale.

- «Moralmente» professionisti, ma pur sempre dipendenti statali, dunque non sono loro a darsi un proprio codice di comportamento.
- Tuttavia, alcuni principi generali di deontologia docente sono ricavabili comunque dalla **normativa vigente**
 - Fissa le finalità dell'azione educativa
 - Individua specifiche responsabilità (il mancato rispetto dà luogo a provvedimenti disciplinari).

Codice di comportamento del dipendente pubblico

Il Codice

- Costituisce una specifica disposizione di legge, periodicamente aggiornata. La versione più recente è contenuta nel DPR 62/13.
- Definisce lo stile di comportamento e cioè gli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare (= stile di comportamento).
- Al codice di comportamento si deve attenere anche il docente, in quanto dipendente pubblico.

Si illustri poi il profilo professionale del docente con l'indicazione degli obblighi di lavoro (attività di insegnamento, funzionali all'insegnamento, e aggiuntive) nei vari gradi scolastici.

Funzione docente [= cosa fare] e professione docente [= come svolgere la funzione]

Concetti strettamente correlati ma non coincidenti.

La funzione docente realizza:

- il processo di insegnamento/apprendimento
- Scopo: promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni,
- In riferimento a finalità e obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici dei vari ordini e gradi dell'istruzione.

Consiste in azioni intellettuali fondamentali:

- Trasmissione ed elaborazione della cultura
- Coinvolgimento dei giovani in tale processo
- Formazione della loro personalità.

Profilo professionale docente

- È costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, cui sono state aggiunte ultimamente:
 - Competenze informatiche, linguistiche (lingue straniere) e di orientamento.
- Il profilo si applica a tutti i docenti di ogni ordine e grado di scuola.
- Tale professionalità si esercita nel rispetto degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e degli indirizzi, delineati localmente, dal PTOF di Istituto.
- Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in:
 - attività di insegnamento
 - attività funzionali alla prestazione di insegnamento
 - (event.) attività aggiuntive.

Attività di insegnamento (primaria e infanzia)

Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni, definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in:

- 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia
- 22 ore settimanali nella scuola primaria
 - Alle 22 ore settimanali di insegnamento, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Attività di insegnamento (secondaria)

Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni, definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in:

- 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
 - N.B. 1. L'unità di misura dell'orario di lezione è la settimana, ma l'autonomia consente che detto orario possa essere svolto anche su base plurisettimanale, fermo restando l'obbligo di presenza a scuola per non meno di 5 giorni a settimana.
 - N.B. 2. In molte scuole sta prendendo piede un orario fisso settimanale articolato su 5 giorni.
 - N.B. 3. L'unità oraria è di 60 minuti (o 55' per lasciare spazio all'intervallo). Sono possibili – in base all'autonomia – diverse modulazioni delle lezioni (ad es. 45') con il recupero dei restanti minuti per diverse attività didattiche.
 - N.B. 4. Se la riduzione dell'ora di lezione è dovuta a motivi di trasporto, il personale docente non è tenuto al recupero.

Attività funzionali all'insegnamento

Sono costituite da ogni impegno inerente alla funzione docente.

- Comprendono tutte le attività, anche a carattere collegiale:
 - programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
- Tra gli adempimenti individuali rientrano le attività relative a:
 - a) preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
 - b) correzione degli elaborati;
 - c) rapporti individuali con le famiglie (da non confondere con gli incontri collegiali, pomeridiani).
- Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti

Sono costituite da:

- a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
- b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
- c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Comunicazione tra istituto e famiglie (Modalità e criteri fissati dal Consiglio di Istituto sulla base delle proposte del Collegio dei docenti).

- In forma individuale
- In forma collegiale

QUESITO 6

Il profilo del docente (6ª lezione)

Che cos'è lo stato giuridico dell'insegnante? Si rammentino i principali diritti, doveri e obblighi dei docenti. Si prenda in considerazione la responsabilità civile dei docenti "in vigilando": il quadro normativo di riferimento; si spieghi il concetto di "responsabilità aggravata".

Lo stato giuridico

Per stato giuridico si intende quel **complesso di norme che regolano il rapporto di servizio (diritti e doveri)**, ossia le norme relative all'assunzione, alla prestazione e alla cessazione del servizio.

Il contratto di lavoro (CCNL)

- Il rapporto di lavoro del personale docente (impiego pubblico) è regolato dalla **contrattazione collettiva**, che è nazionale e decentrata e si svolge, salvo i casi di esclusione previsti dalla legge, su tutte le materie relative al rapporto di lavoro (es. ferie, permessi, relazioni sindacali, congedi, mansioni, aspetti economico - retributivi, disciplinari, ecc.).
- In sede di contrattazione collettiva, l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale) rappresenta la pubblica amministrazione.
- Quello degli insegnanti è stato **definito nella sua specificità**, all'interno della PA, dal DPR 417/74 e successive modificazioni. Ma è un contratto a se stante.

I diritti dell'insegnante

- Il primo diritto è ovviamente la libertà di insegnamento.
- Ad esso se ne aggiungono molti altri (alcuni estremamente ovvi ed altri meno evidenti, tutti normati dalla legge o dalla contrattazione).
- In quanto lavoratore: diritto alla retribuzione, alla ricostruzione della carriera, ai contributi previdenziali e al trattamento di quiescenza...
- Ampio e complesso è il diritto ad assentarsi dal lavoro per motivi legittimi. La casistica varia in relazione allo stato giuridico; maggiormente garantito il personale di ruolo (fatte salve le categorie particolarmente tutelate dalla legge (lavoratrici madri, disabili, ecc.)).
- Ferie (ovvero periodo di riposo) da usufruire [**qui solo personale di ruolo**]: 32 gg lavorativi + 4 gg di festività sopresse per tot. 36 gg annui
- Permessi giornalieri retribuiti: concorsi ed esami (8 gg) – lutti (3gg per evento anche non ruolo) – matrimonio (15 gg anche non ruolo) – altri motivi personali o familiari (3gg + event. 6 gg detratti dalle ferie di difficile applicazione).
- Permessi brevi (durata non superiore a metà dell'orario giornaliero) per una complessiva settimana dell'a.s., ma da recuperare entro 2 mesi dalla fruizione.
- Assenze per malattia: fino a 18 mesi nell'arco del triennio (trattamento economico intero primi 9 mesi, poi progressivamente ridotto) + altri 18 mesi, senza retribuzione, per patologie gravi.
- Casi particolari: congedi di maternità e di paternità, permessi per assistenza familiari disabili.
- Diritto ad assentarsi per infortunio sul lavoro e per malattie dovute a causa di servizio.
- Diritto a periodi di aspettativa, senza retribuzione, per motivi di famiglia o personali.
- Diritto allo studio. Ha una regolamentazione particolare: domanda entro il 15 novembre di ogni anno all'USR, 150 h per conseguimento titoli di studio, fruizione concordata con il d.s.
- Aspettativa per dottorato (retribuita per il personale di ruolo, senza retribuzione per personale non di ruolo).
- Diritto al rapporto di lavoro part-time [personale di ruolo]: da richiedere al momento dell'assunzione o nel corso della via professionale (entro il limite massimo del 25% della dotazione organica complessiva).
- Trattamento economico e alcuni obblighi di servizio proporzionati all'orario svolto.

I diritti sindacali

- Il personale della scuola è titolare di diritti sindacali analoghi a quelli dei lavoratori privati, e ciò in forza dell'estensione dello Statuto dei lavoratori ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
- I diritti sindacali si distinguono in diritti sindacali dei lavoratori e diritti sindacali delle associazioni. Essi sono definiti nello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970), nel D. Lgs n. 165/2001 e nei Contratti nazionali di lavoro. Tra i principali diritti sindacali spettanti al docente sono da menzionare seguenti:
 - diritto di associazione sindacale
 - diritto di sciopero
 - diritto di manifestare il proprio pensiero nel luogo di lavoro
 - diritto a non essere sottoposto a controlli a distanza sul lavoro

- diritto al rispetto ed alla riservatezza
- diritto a non essere sottoposto ad accertamenti sanitari per fini non riconosciuti
- diritto alla repressione della condotta antisindacale
- diritti sindacali connessi con la funzione docente: diritto di assemblea e diritto di permessi retribuiti e non.

I doveri e gli obblighi di servizio

Doveri ed obblighi non sono ... «sinonimi» (anche se il confine appare abbastanza labile).

- I doveri: si muovono su un piano in parte etico (cioè suscettibile di interpretazione).
- Gli obblighi: sono azioni che devono essere assicurate in quanto costitutive della funzione docente (identificati come tali dalla contrattazione).
 - Gli obblighi sono più facilmente identificabili rispetto ai doveri.
- Assicurare «il buon andamento e imparzialità dell'amministrazione» (secondo l'enunciato dell'art. 97, c. 1/Cost.).
- Il docente – pubblico dipendente – condivide le finalità dei pubblici uffici e quindi «assicura l'efficacia del servizio».
- Il docente contribuisce alla qualità del servizio scolastico.

Tra gli obblighi di servizio

- Assunzione del servizio; - rispetto dell'orario di servizio; - rispetto degli ordini superiori; - segreto d'ufficio; - partecipazione alle riunioni degli organi collegiali; - **responsabilità civile, penale, amministrativa, disciplinare e patrimoniale**;* - giustificazione delle assenze; - incompatibilità con altri impieghi e con lezioni private; - rispetto dei programmi didattici; - adozione dei libri di testo; - rapporti con le famiglie degli alunni; - tenuta del registro personale; - rifiuto di doni o offerte da parte degli alunni o delle loro famiglie; - assolvimento di tutti gli obblighi legati al profilo professionale...

*N.B. Di seguito si tratta solamente della responsabilità civile 'in vigilando'

Si prenda in considerazione la responsabilità civile dei docenti "in vigilando": il quadro normativo di riferimento; si spieghi il concetto di "responsabilità aggravata".

La responsabilità degli insegnanti. Il quadro normativo di riferimento.

Nell'esercizio della loro professione sugli insegnanti incombono tutte le responsabilità dei normali pubblici dipendenti, ma la responsabilità caratteristica, quella che genera le maggiori preoccupazioni, è derivante dalla vigilanza sugli alunni minori.

Norme di riferimento:

- Art. 28 della Costituzione: il danneggiato chiama in causa tanto il responsabile del danno che la stessa Amministrazione di appartenenza.
- Art. 2043 del Codice Civile che obbliga al risarcimento chiunque causi ad altro un danno ingiusto.
- Le due norme di legge che riguardano direttamente i docenti sono gli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile.
- L'art. 2047 riguarda il danno cagionato da chi è "incapace di intendere e di volere", il risarcimento è addossato a chi era tenuto alla sorveglianza, salvo che non dimostri di non aver potuto impedire il fatto. Tale norma può essere applicata nel caso di alunni in tenerissima età, quali quelli affidati alla scuola dell'infanzia, ovvero ad alunni più grandi, ma in particolari situazioni, quali quelli disabili.
- L'art. 2048 riguarda invece, nella maggior parte dei casi, gli insegnanti [parla di "precettori" per indicare la categoria degli insegnanti].
- Art. 61 L. 312/80: la responsabilità del personale scolastico 'è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza degli alunni stessi'
- Si evidenzia, inoltre, che l'art. 10 del D. Lgs. 297/94, prevede come il Consiglio di Circolo e/o di Istituto delibera sull'adozione del Regolamento interno all'istituzione scolastica, prevedendo anche le concrete modalità per la vigilanza sugli alunni durante la giornata scolastica, ivi compresi l'ingresso e l'uscita da scuola (momenti particolari della vita scolastica).

La cd. «responsabilità aggravata»

Perché si parla di “responsabilità aggravata” del personale della scuola nel caso in esame?

Tale responsabilità si basa su di una colpa presunta, ovvero sulla “presunzione” posta dalla legge di una “colpa in vigilando” ovvero sulla presunta negligenza nell’adempimento all’obbligo di vigilanza e/o sorveglianza.

È dunque necessario che venga provato, da parte del personale della scuola, il “caso fortuito” per potersi esimere da tale responsabilità. Deve cioè potersi provare che il danno verificatosi è dipeso da caso fortuito ovvero da un evento straordinario ed assolutamente imprevedibile, nonché non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza, da considerarsi in rapporto al caso concreto.

QUESITO 7

Il docente di IRC nella scuola, oggi (7ª lezione)

Oltre ai normali requisiti, per il docente di IRC sono richiesti due requisiti concordatari: l’idoneità canonica e la nomina d’intesa tra autorità scolastica ed ecclesiastica. Si illustri ampiamente di che cosa si tratta (considerando anche la durata della loro validità) e quali conseguenze si determinano nella prassi scolastica.

Due autorità di riferimento

- Insegnamento religione cattolica (Irc), unica disciplina scolastica che risponde a due autorità:
 - Stato, in quanto responsabile dell’ordinamento scolastico (anche delle scuole non statali paritarie)
 - Chiesa, in quanto garante dei contenuti insegnati.
- Irc: nato dalla revisione concordataria del 1984
 - Dopo quasi 30 anni ha percentuali di adesione superiori a qualsiasi previsione iniziale [dati 2013-14: 88,5% contro il 93,5% del 1993-94]
 - Il lavoro qualificato e convincente di tanti insegnanti ha migliorato e consolidato il proprio profilo scolastico.

È il Concordato del 1984 a definire l’attuale identità dell’Irc

I documenti di riferimento:

- Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984
- Il Protocollo addizionale
- Intese attuative dell’Accordo

Requisiti per l’insegnamento della religione cattolica

- Oltre ai normali requisiti amministrativi, l’Irc è soggetto a due requisiti concordatari:
 - Idoneità canonica all’Irc
 - Nomina d’intesa tra autorità scolastica ed ecclesiastica.
- L’idoneità all’Irc è rilasciata a tempo indeterminato dall’ordinario diocesano.
- Ma può essere revocata, quindi è un atto non definitivo ma dinamico, cioè sottoposto a verifica.

L’idoneità, riconosciuta dall’ordinario diocesano

Sulla base di criteri:

- «Retta dottrina» = «conoscenza obiettiva e completa dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa»
- «testimonianza di vita cristiana» = capacità di vivere «coerentemente la fede professata, nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale»
- «abilità pedagogica» = formazione e competenza che l’aspirante Idr si è procurato in campo didattico.
 - N.B. Le esplicitazioni dei criteri sono della CEI.
- Ha valore soltanto all’interno della propria diocesi, in caso di trasferimento occorre un nuovo riconoscimento di idoneità.

L’idoneità, permanente, salvo revoca

- «L'idoneità non è paragonabile a un diploma che abilita a insegnare correttamente la religione cattolica. Essa stabilisce tra il docente di religione e la comunità ecclesiale nella quale vive un rapporto permanente di comunione e di fiducia, finalizzato a un genuino servizio nella scuola, e si arricchisce mediante le necessarie iniziative di aggiornamento, secondo una linea di costante sviluppo e verifica.» (Nota del 1991)
- Ma sul piano professionale 'funziona come' una abilitazione all'insegnamento [che gli altri docenti conseguono a seguito di esame specifico post laurea, salvo casistiche particolari o modifiche auspiccate...]
- Si tratta di un attestato di appartenenza ecclesiale, soggetto a continua revisione.
- È divenuta «permanente salvo revoca» con la revisione dell'Intesa del 1990.
- Modifica resasi necessaria in vista della ridefinizione dello stato giuridico degli Irc (impossibile passare di ruolo, se vincolati ad una idoneità a tempo determinato).

L'idoneità e l'immissione in ruolo

Mantiene la sua validità anche dopo l'immissione in ruolo, avvenuta a seguito di concorso pubblico [finora una sola tornata concorsuale; è imminente un nuovo bando]

- Il concorso verifica soltanto competenze in materia di didattica generale e legislazione scolastica.
- L'autorità ecclesiastica certifica [ha già accertato!] le competenze relative ai contenuti attraverso l'idoneità.

Può essere limitata ad alcuni ordini o gradi di scuola o rilasciata in forma generica.

Può essere revocata (anche dopo l'immissione in ruolo) dall'ordinario diocesano e il docente non può più insegnare religione.

- Il docente può mantenere un rapporto con la pubblica amministrazione ma in altro servizio.
- Per gli insegnanti di Rc non di ruolo, la revoca comporta il licenziamento.
- «Gli alunni hanno diritto di incontrare in lui [docente] una personalità credente, che suscita interesse per quello che insegna, grazie anche alla coerenza della sua vita e alla manifesta convinzione con cui svolge il suo insegnamento.»

L'intesa sulla nomina

- È improprio parlare di «nomina» in presenza dell'autonomia scolastica, anche il docente di religione cattolica:
 - Non è più destinatario di un provvedimento emanato da una autorità superiore (la nomina);
 - È titolare del diritto a stipulare un contratto di lavoro con il rappresentante legale dell'amministrazione scolastica.
- La ratio della nomina d'intesa si applica anche a tutte le altre operazioni di gestione del docente di Rc, ad esempio sulla mobilità.
 - Il principio generale è sempre quello della titolarità ecclesiale e non personale dell'Irc.

Sono oggetto di intesa:

- nominativo dell'Irc,
- sede di servizio,
- orario di insegnamento.
- L'intesa non può limitarsi solo alla prima nomina ma deve accompagnare l'Irc per tutta la sua carriera scolastica.
- Deve quindi essere d'intesa anche la mobilità degli Irc di ruolo (quella degli Irc non di ruolo dipende già dal solo ordinario diocesano).

Nell'Intesa che segue al Protocollo addizionale si sono definiti:

- a. I programmi di insegnamento (oggi Indicazioni didattiche): devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della scuola (Intesa 1.1).
 - Ovviamente spetta alla sola autorità ecclesiastica stabilire la conformità (1.2).
 - Compete al Ministero verificare la coerenza con gli ordinamenti scolastici e con la relativa impostazione metodologica.
 - Emanati tramite DPR, previa intesa con la CEI.

b. I criteri per la scelta dei libri di testo.

Non richiesto dal Quesito 7.

Tre livelli di stato giuridico

1. Insegnante di ruolo (dopo aver superato il concorso)

- Trattamento giuridico ed economico identico a quello degli altri docenti di ruolo.
- Titolarità su un organico regionale - articolato su base diocesana - e utilizzazione sulla singola sede di servizio.
- Mobilità regolata da CCNL e OOMM e subordinata al riconoscimento di idoneità (in caso di cambio di diocesi) e all'Intesa sulla nuova sede.
- Negato il passaggio ad altro insegnamento.
- Possibilità di accedere alla dirigenza scolastica.

2. Insegnante incaricato stabilizzato (progressione economica di carriera dopo almeno 4 anni di servizio e con orario completo)

- Dopo almeno 4 anni di servizio, anche discontinuo o a orario parziale e con accettazione del posto orario completo (o di almeno 12 ore nella primaria).
- Trattamento economico e giuridico pari a quello del personale di ruolo.
- Conferma automatica dell'incarico se permangono le condizioni.
- Mobilità gestita praticamente dall'ordinario diocesano.
- Scarse garanzie di stabilità nel rapporto di lavoro.

3. Insegnante incaricato non stabilizzato (solo aumenti biennali, con meno di 4 anni di servizio o con orario ridotto)

- Con meno di 4 anni di servizio o con incarico a orario parziale (o almeno di 12 ore nella primaria).
- Aumenti biennali calcolati sullo stipendio base.
- Trattamento giuridico specificamente normato dal CCNL, con condizioni pari a quelle del personale non di ruolo.
- Mobilità di fatto affidata all'ordinario diocesano.
- Nessuna garanzia di stabilità nel rapporto di lavoro.

(omissis)

La mobilità

- Mobilità professionale = passaggio di ruolo.
- Mobilità territoriale = trasferimento in altra sede.
- Mobilità professionale solo tra i due ruoli Irc. Nessun passaggio ad altro insegnamento.
- Idr non di ruolo: la mobilità dipende dall'ordinario.
- Idr di ruolo: tutto dipende dall'intesa tra le due autorità.
- Vincoli alla mobilità: idoneità diocesana e intesa sulla nomina.
- L'Idr di ruolo non è titolare sulla scuola ma sulla diocesi ed è utilizzato nella sede di servizio.
- L'Idr di ruolo non ha un diritto soggettivo alla scelta della sede e non prevale sull'Idr non di ruolo. Decide l'ordinario diocesano.
- Graduatoria regionale articolata per diocesi.

QUESITO 8

La valutazione degli alunni (8ª lezione)

Si spieghi il significato dei concetti di "verifica, misurazione e valutazione vera e propria" in

relazione all'aspetto docimologico della valutazione. Si dica inoltre che cosa si intende per valutazione formativa, come si realizza, quando si applica e come si differenzia dalla valutazione sommativa.

La valutazione può essere vista sotto tre punti di vista:

- Pedagogico
- Amministrativo
- Docimologico
 - La **docimologia** è un ramo della pedagogia che si occupa dello studio dei sistemi di valutazione e delle prove di verifica. 'Muovendo dalla preoccupazione di eliminare per quanto possibile l'elemento soggettivo del giudizio nelle prove di esame, la d. si occupa della rilevazione degli elementi da valutare, dell'allestimento delle tecniche più idonee per accertarli, dei metodi di misurazione, tabulazione e comparazione dei risultati.' (Enc. Treccani)

(omissis)

La valutazione: il profilo pedagogico

- Le scienze dell'educazione concepiscono la valutazione oggi come un'operazione diagnostica; per ogni alunno occorre prendere in considerazione:
 - Aspetti misurabili del suo apprendimento (competenze, conoscenze, ...)
 - Il suo stile cognitivo, cioè il modo con cui apprende [lo si fa per "consuetudine" con gli alunni disabili, ma talvolta anche con approssimazione!]
 - Le dinamiche emotive, affettive e relazionali che entrano in gioco.
- Dunque:
 - Certificazione di apprendimento sì! Ma anche regolazione dell'azione didattica, rilevazione di informazioni sul processo di apprendimento (= "governo" del processo di insegnamento-apprendimento in una situazione collettiva) ...
 - Insegnanti capaci di leggere gli esiti prodotti dagli interventi didattici precedenti per calibrare quelli successivi.
 - Rapporto stretto tra **programmazione e valutazione**, [particolarmente nell'ambito di una scuola che si caratterizza per essere obbligatoria per il conseguimento dei diritti fondamentali di cittadinanza...].

(omissis)

La valutazione: il profilo docimologico

Docimologia: studia i problemi legati alla valutazione e ne individua tre fasi

1. La verifica
2. La misurazione
3. La valutazione

Il profilo docimologico: 1. La verifica

- È un **insieme di prove** (osservazioni sistematiche, interrogazioni, prove scritte, questionari a risposta aperta o chiusa, ecc.)
- Per essere corretta richiede una pluralità di prove diversificate, per evitare errori impliciti (qualche esempio):
 - Le osservazioni sistematiche sono legate alla soggettività dell'osservatore
 - Durante le interrogazioni la capacità o non capacità di espressione verbale può nascondere l'effettiva preparazione dell'alunno e l'atteggiamento del docente può condizionare le risposte dell'alunno
 - Le prove scritte a risposta chiusa, soprattutto i questionari che offrono la possibilità di scelta tra più risposte, sono soggette alla legge della casualità.

Il profilo docimologico: 2. La misurazione

- È l'elaborazione quantitativa delle prove di verifica.
- Una prova di verifica è considerata valida quando, una volta misurata, rispecchia un andamento definito come "Campana di Gauss", cioè all'incirca dà i seguenti risultati:

- 20-25% eccellenti
- 50-60% medi
- 20-25% non sufficienti
- Se i risultati ottenuti si discostano di molto da quelli statisticamente previsti, la prova somministrata è troppo facile o troppo difficile
- Le possibili obiezioni di chi è estraneo a queste nozioni ... (e tende a confondere misurazione con valutazione)

Il profilo docimologico: 3. La valutazione vera e propria

- È interpretazione dei dati * ottenuti con la misurazione.
- Processo abbastanza complesso che deve tener conto di almeno tre parametri di riferimento essenziali per risultare corretto
 - Obiettivi previsti dalle disposizioni legislative
 - Obiettivi adattati al contesto classe
 - Obiettivi previsti specificatamente per la storia personale dell'alunno
- Peso diverso dei parametri nella scuola primaria, nella scuola secondaria di 1° grado e nella scuola secondaria di 2° grado
- * N.B. L'interpretazione dei dati può essere soggetta a molti errori, i più comuni sono tre:
 - **Lo stereotipo**, cioè valutare secondo l'abitudine e non accorgersi dei cambiamenti in positivo o negativo (es. generalmente non riesce in inglese, non è "portato" ... non mi accorgo - per es. - che ha migliorato la comprensione del testo).
 - **L'effetto alone**, cioè trasferire in determinati ambiti disciplinari le valutazioni positive o negative (es. male in matematica, dunque male anche in filosofia ...).
 - **L'effetto Pigmalione**, cioè i circoli viziosi (o virtuosi) che si instaurano incoraggiando o scoraggiando un alunno con il proprio atteggiamento
 - [se l'insegnante crede che un alunno sia meno dotato lo tratterà, anche inconsciamente, in modo diverso dagli altri; l'alunno interiorizzerà il giudizio e si comporterà di conseguenza; l'alunno tenderà a divenire nel tempo proprio come l'insegnante lo aveva immaginato]

I tempi della valutazione

La valutazione degli apprendimenti si articola in tre momenti

- **Iniziale**, nella prima fase dell'anno scolastico, ha funzione diagnostica circa i livelli cognitivi di partenza (conoscenze e abilità) ...
- **In itinere, o formativa**, si colloca nel corso degli interventi didattici, accompagna costantemente il processo didattico nel suo svolgersi
 - N.B. Questo tipo di valutazione ha più peso nelle scuole del 1° ciclo rispetto alla scuola superiore!
- **Finale (detta anche sommativa o complessiva)** al termine di un processo didattico: redige un bilancio complessivo dell'apprendimento, sia a livello di singolo alunno, sia a livello dell'intero gruppo classe (occasione per stimare la validità del percorso programmato ed effettivamente realizzato).

La valutazione in rapporto alla programmazione

Logicità e coerenza nei vari passaggi, sotto il profilo tecnico-didattico e della legittimità:

- Definizione degli obiettivi di apprendimento
- Definizione dei criteri di valutazione
- Individuazione delle modalità di verifica
- Documentazione delle attività svolte
- Registrazione degli esiti delle osservazioni e delle verifiche
- Sintesi valutative da riportare nel documento di valutazione

L'oggetto della valutazione

- Finalità e contenuti della valutazione sono stati variamente concepiti nel corso degli anni, anche recenti. Ora il punto di riferimento: DLGS 62/2017.

- La valutazione scolastica riguarda l'apprendimento e il comportamento degli studenti.
- I docenti procedono alle verifiche intermedie, periodiche e finali, coerentemente con:
 - gli obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF della scuola,
 - le Indicazioni nazionali e le Linee guida specifiche per i diversi livelli.
- Sono oggetto di valutazione tanto il processo quanto risultati.
- L'atto valutativo ha una finalità formativa ed educativa;
 - 'concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi'
 - 'documenta lo sviluppo dell'identità personale'.
- La valutazione tende anche a promuovere l'autovalutazione dell'alunno sull'intero repertorio degli apprendimenti, costituito da conoscenze, abilità e competenze. (art. 1 cc. 1-2)

QUESITO 9

La scuola dell'integrazione e dell'inclusione (9ª lezione)

Handicap: il punto di svolta con la legge 517/77, l'intervento della Corte costituzionale e la legge 104/92 con l'indicazione degli strumenti e delle figure di appoggio. La valutazione degli alunni disabili.

Legge 517/77, punto di svolta

- Con la legge 517/77 si afferma il principio costituzionale dell'uguaglianza sostanziale nella scuola.
- Si aboliscono le classi differenziali previste dalla legge istitutiva della nuova scuola media (legge 1859/62) per non meglio precisati «disadattati scolastici» (art. 12)
- Si fissa il principio dell'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap.
 - Vengono introdotti nelle classi «insegnanti specializzati» (cd. Docente di sostegno)
 - Si fissa il limite di 20 alunni per classe, in presenza di alunni con handicap.
- La legge è fortemente innovativa, ma si occupa soltanto della scuola dell'obbligo.

L'intervento della Corte Costituzionale

- Sentenza del 1983: denuncia l'inammissibilità dell'isolamento e della discriminazione di persone disabili nel mondo del lavoro.
- Sentenza del 1987: impone di estendere l'integrazione anche nella scuola secondaria superiore, ritenendo «innegabile che le esigenze di apprendimento e socializzazione (...) non vengano meno al compimento della scuola dell'obbligo».

Gli alunni disabili nella legge 104/92: diritto all'educazione e all'istruzione (art. 13)

- È legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e dei diritti delle persone handicappate.
- Tuttora vigente (seppur con le modifiche dal D. Lgs. 66/2017, di attuazione della «Buona scuola»)
- Affronta la problematica dell'handicap anche a livello scolastico; garantisce il «*diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle scuole di ogni ordine e grado*».
- La formazione educativa del disabile è diventata da allora oggetto di un **piano educativo individualizzato** (PEI).

La definizione del soggetto disabile

- È considerata **persona con handicap** colui che presenta una «*minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione*»
- Nell classificazione internazionale del funzionamento della disabilità (ICF) dell'OMS è scomparso il termine handicap, sostituito ora dal termine **disabilità**.

L'insegnante di sostegno

- Introdotto dalla legge 517/77: impiego di «insegnanti specializzati» per favorire l'integrazione e il sostegno degli alunni portatori di handicap nella scuola elementare e media.

- Anche la legge 104/92: nelle scuole di ogni ordine e grado - oltre all'assistenza fornita obbligatoriamente dagli EE.LL. - 'garantire attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati'.
- Assegnato alla classe e non al singolo alunno, contitolare sulla classe o sezione.
- Compito:
 - facilitare l'integrazione degli alunni con disabilità, 'assumendo corresponsabilità nell'intera classe', ne deriva che allo scrutinio vota su tutti gli alunni e non solo sui disabili.
 - Facilitare il lavoro dei colleghi curricolari nell'interagire con gli alunni disabili, anche perché non può essere presente per l'intero orario delle lezioni della classe.
- Di norma è assegnato in media un insegnante di sostegno ogni due (?) alunni certificati.

STRUMENTI

Strumenti necessari alla effettiva integrazione (previsti dalla Legge 104/1992)

- **Diagnosi funzionale (DF)**: redatta da un'equipe multidisciplinare di operatori sociali e sanitari
- **Profilo dinamico funzionale (PDF)**: redatto alla predetta equipe, unitamente agli insegnanti curricolari e di sostegno della classe
- **Piano Educativo Individualizzato (PEI)**: redatto dal C.d.c. e dal docente di sostegno in collaborazione con i genitori.
- N.B. Tali strumenti ora risultano superati dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 66/2017, in vigore dal 1°-1 – 2019

Non richiesto dal quesito n. 9

[Profilo di funzionamento (PDF) - (DLGS 66/17 e successiva modifica nel DLGS 96/19)]

- È redatto dall'Unità di valutazione multidisciplinare presso l'ASL ed è composta da un medico specialista, uno specialista in neuropsichiatria infantile, un terapeuta della riabilitazione, un assistente sociale o rappresentante dell'Ente locale che ha in carico la persona.
- Il Profilo è redatto con la collaborazione dei genitori.
- Sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale.
- Definisce la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie (vengono determinate le ore di sostegno)
- È documento propedeutico e necessario per l'elaborazione del Piano educativo individualizzato e del Progetto individuale.

I documenti di progettazione dell'inclusione scolastica (DLGS 66/17 e successiva modifica nel DLGS 96/19)

Tre sono i documenti dell'inclusione scolastica:

- **Progetto individuale**: predisposto dal Comune, d'intesa con la ASL
 - Indica i vari interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali di cui possa aver bisogno l'alunno, in accordo con i genitori.
- **Piano educativo individualizzato (PEI)**: elaborato dai docenti del consiglio di classe e dalle altre figure professionali interagenti con la scuola, con la partecipazione dei genitori.
 - Tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento.
 - **Individua strumenti, strategie, modalità didattiche efficaci per il percorso di apprendimento dell'alunno.**
 - È soggetto a periodiche verifiche nel consiglio di classe.
- **Piano per l'inclusione (PPI)** - all'interno del PTOF – definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse e gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.]

VALUTAZIONE alunni con disabilità

- È il PEI il punto di riferimento per stabilire a quali prove sia possibile sottoporre gli alunni con disabilità certificata, sia durante l'attività didattica ordinaria, sia in sede d'esame.

- Nel PEI sono indicati – tra l'altro - gli obiettivi da raggiungere, la differenziazione dei contenuti, le metodologie, l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altro ausilio tecnico necessario per l'attuazione del piano educativo individualizzato.
- Le prove d'esame devono essere coerenti con il PEI (quindi anche con prove differenziate ma **equivalenti***). Nel diploma non si fa alcun cenno dello svolgimento di prove differenziate.
 - * Nel primo ciclo solo in casi molto rari il consiglio di classe dichiara la 'non equivalenza delle prove'.
- Anche **nel 2° ciclo**, in sede d'esame, possono essere disposte prove differenziate, coerenti con il PEI, ma di valore **equipollente**.
- Nel caso in cui gli studenti non siano in grado di sostenere prove equipollenti, viene rilasciato un attestato di credito formativo, che indichi il tipo di percorso effettuato, le discipline seguite e la valutazione su di esse.
- Agli alunni disabili (1° e 2° ciclo) che non si presentino all'esame in conseguenza della propria disabilità viene comunque rilasciato un attestato di credito formativo.

QUESITO 10

Valutazione e autovalutazione delle scuole (10ª lezione)

Si dica qual è la funzione e l'articolazione del Sistema nazionale di valutazione e il suo rapporto con l'autonomia. Si illustrino inoltre i compiti di INVALSI e INDIRE, nonché le finalità di RAV e PDM.

- Autonomia e valutazione sono due facce della stessa medaglia: nel momento in cui alle scuole vengono concessi ampi spazi di autonomia didattica ed organizzativa, la valutazione diventa un indispensabile strumento di governo del sistema nel suo complesso.
- La conquista dell'autonomia va di pari passo con lo sviluppo di una cultura e di una attitudine alla valutazione, sia all'autovalutazione che alla valutazione esterna.

La base normativa

- Il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) è stato istituito con il DPR 28 marzo 2013, n. 80 - dopo le sollecitazioni pervenute dall'Unione Europea all'Italia.
- Riguarda tutto il sistema di valutazione di istruzione e di formazione: scuole statali, scuole paritarie e IeFP.
- Il sistema è articolato su tre livelli:
 - INVALSI
 - INDIRE
 - Contingente ispettivo

Funzione del SNV

- Il Sistema Nazionale di Valutazione è orientato principalmente al miglioramento del sistema scolastico, pur non rinunciando anche ad una funzione di rendicontazione.

In altre parole:

- Nessuna volontà sanzionatoria o punitiva alla base del SNV.
- Piuttosto: volontà di attivare processi di automiglioramento della qualità dell'apprendimento, della didattica e dei comportamenti professionali degli insegnanti.

Esso prevede due funzioni principali:

- valutazione interna
- valutazione **esterna**.

INVALSI (Istituto per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione)

- Ha prerogative molto ampie nella definizione dei contenuti della formazione e dei curricula.
- Propone i protocolli di valutazione e i programmi delle visite alle istituzioni scolastiche da parte degli ispettori esterni (cd. Nuclei di valutazione);
 - Definisce gli indicatori di efficacia e di efficienza per identificare le scuole in crisi.
 - Definisce gli indicatori per la valutazione dei Dirigenti.
 - Redige un rapporto periodico sul sistema scolastico e formativo.

- Partecipa alle indagini internazionali in materia di valutazione in rappresentanza dell'Italia.
- Ha funzioni di valutazione dell'intero sistema scolastico italiano, evidenziando le aree critiche anche in comparazione con gli altri Paesi europei.
- Tra i molti compiti: studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa.

INDIRE (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa)

Svolge compiti di:

- sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa,
- formazione in servizio del personale della scuola,
- documentazione e ricerca didattica
- nel quadro degli obiettivi fissati in sede europea e internazionale.

Interviene soprattutto a supporto dei piani di miglioramento, adottati autonomamente dalle singole scuole

Processo di valutazione e autovalutazione delle scuole: 4 fasi

1. Autovalutazione delle istituzioni scolastiche

Analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati forniti dal Ministero, della rilevazione sugli apprendimenti, oltre agli elementi significativi integrati dalla stessa scuola. Le scuole elaborano un:

- a. Rapporto di autovalutazione (RAV), secondo un quadro di riferimento predisposto dall'INVALSI.
- b. Piano di miglioramento.

2. Valutazione esterna, prevede:

- a. l'individuazione delle situazioni da sottoporre a verifica, sulla base di indicatori di efficienza ed efficacia definiti dall'INVALSI.
- b. Le (conseguenti) visite dei nuclei di valutazione per ridefinire i piani di miglioramento in base agli esiti delle analisi effettuate dagli stessi [10% delle scuole ogni anno].

3. Implementazione delle azioni di miglioramento (anche con il supporto dell'INDIRE o attraverso la collaborazione con università o enti di ricerca).

4. Pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti (rendicontazione sociale).

Il Rapporto di autovalutazione (RAV)

L'autovalutazione è il primo passo del processo di valutazione delle scuole.

- Si effettua attraverso la compilazione del RAV
- Scopo del RAV: fornire una descrizione della scuola e del suo funzionamento.
- È il punto di partenza per l'individuazione delle priorità di sviluppo su cui fondare il **Piano di miglioramento (PdM)**.
- Tutte le istituzioni scolastiche, sia statali che paritarie, sono tenute alla compilazione del RAV, curato dal Dirigente e dal Nucleo interno di valutazione (NIV).
- Non occorrono requisiti particolari per far parte del NIV (serve soltanto il possesso di una casella di posta istituzionale)

Il Piano di miglioramento (PdM)

La fase successiva alla pubblicazione del RAV riguarda la formulazione e l'attuazione del PdM.

- Indica il percorso che la scuola intende affrontare per raggiungere i traguardi relativi alle priorità indicate nel RAV.
- Il PdM è curato dal Dirigente e dal Nucleo interno di valutazione ma è fondamentale, per la sua efficacia, il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica.
- L'INDIRE fornisce un modello basato su due tipi di interventi:
 - **Le pratiche educative e didattiche**
 - **Le pratiche gestionali ed organizzative.**
- Vi è uno stretto rapporto tra PTOF e Piano di miglioramento.

Non richiesto dal Quesito 10.

[La **valutazione esterna**. È finalizzata:

- al miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti;
 - alla riduzione della dispersione scolastica e dell'insuccesso scolastico;
 - alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti;
 - al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza;
 - alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all'università e al lavoro.
- È affidata ai Nuclei di valutazione esterna (NEV), costituiti da ispettori (dirigenti tecnici) che ne assumono il coordinamento e da esperti in materia di valutazione esterna di sistemi scolastici.
- Punto di partenza della valutazione esterna (visita ispettiva): il processo di autovalutazione effettuato dalla scuola (RAV) e il successivo Piano di miglioramento (PDM). Il tutto in un clima di reciproca fiducia e collaborazione.
 - La visita ha una durata di tre giorni (incontri con il Dirigente, staff, nucleo interno di valutazione, interviste individuali, esame della documentazione, visita degli spazi della scuola...)
 - Sulla base delle evidenze emerse durante la visita il NEV formula un giudizio collegiale per ciascun ambito oggetto di valutazione (nell'attribuzione del livello che descrive meglio la situazione su una scala da 1 (situazione molto critica) a 7 (situazione eccellente).
 - Esiti: fanno da stimolo per attivare una riflessione all'interno della scuola e per individuare le priorità su cui orientare il miglioramento, attraverso la stesura del Piano.]

QUESITO 11

Il rapporto della scuola con il territorio (11ª lezione)

Si dica che tipo di rapporto prevede la normativa tra Enti locali e Scuole. Si riferisca anche sul curriculum opzionale obbligatorio (ovvero locale): si dica da quale norma è stato previsto, di che cosa si tratta e di quali contenuti si sostanzia.

Chi fa che cosa nel rapporto scuola – territorio // I compiti e le responsabilità in materia scolastica degli Enti Locali - Le norme fondamentali che regolano il rapporto.

- **Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche**, (D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, attuativo dell'art. 21 della legge n. 59/97).
- **Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali** (D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112) con:
 - L'articolo 138 delega in materia scolastica alle Regioni.
 - L'articolo 139 trasferimento di compiti e funzioni alle Province e ai Comuni di funzioni e compiti amministrativi, sempre in materia scolastica.
- **Il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233**, Norme per il **dimensionamento ottimale** delle istituzioni scolastiche
 - [... "agli enti locali è attribuita ogni competenza in materia di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità delle istituzioni scolastiche. Tale competenza è esercitata, su proposta e, comunque, previa intesa, con le istituzioni scolastiche interessate]

Istruzione, un sistema integrato

- Il sistema di istruzione e formazione dipende da diversi livelli istituzionali, tutti con ruoli propri e interagenti:
 - Lo Stato: potere di definire le norme generali del sistema di istruzione.
 - La Regioni: competenza di organizzare il servizio d'istruzione e formazione sul territorio.
 - Gli Enti locali (Province e Comuni): competenza di organizzare il servizio d'istruzione e formazione sul territorio.
- Stato e Regioni devono comunque concorrere a definire insieme molte funzioni inerenti al sistema di istruzione e all'istruzione e formazione professionale.

- Tutte le scuole sono vincolate alle norme generali definite dallo Stato, per quanto riguarda obiettivi formativi e di apprendimento, contenuti dell'insegnamento e ordinamenti scolastici.

Tipo di rapporto tra enti locali e scuole: rapporto funzionale, di reciproco rispetto e cooperazione

Le istituzioni scolastiche:

- Hanno **autonomia funzionale propria e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa**,
 - *nel rispetto delle funzioni delegate alla Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali*, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto l.g.vo 31 marzo 1998, n. 112.
- A tal fine **interagiscono tra loro e con gli enti locali** promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione". [Art. 1, co 1 D.P.R. 275/1999 – Regolamento dell'autonomia]

Anche gli amministratori debbono sapere che cos'è un PTOF ...

- È "il documento fondamentale, costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche" che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia
- Riflette "le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale" e tiene conto "della programmazione territoriale dell'offerta formativa"
- È competenza del dirigente scolastico attivare "i necessari rapporti con gli *enti locali* e con le diverse *realtà istituzionali*, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio" per una corretta e mirata elaborazione del PTOF.

Dunque ...

- Tra Scuola ed Ente locale dovrà sussistere un vincolo di cooperazione per la progettazione dell'offerta formativa
- È necessario che il PTOF esprima (= tenga conto del-) le esigenze delle diverse compagini del territorio, tra cui quelle dell'ente locale.
- Inoltre, le istituzioni scolastiche hanno il compito di assicurare «comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli *enti locali* in materia di interventi integrati»

Le interazioni possibili, sulla base del PTOF

- Nella determinazione del curriculum opzionale obbligatorio, per intenderci del "curriculum di scuola" o "locale", il legislatore ha disposto che tale determinazione del curriculum tenga conto, tra l'altro, delle "esigenze e delle attese espresse (...) dagli *enti locali*".
- Anche in questo passaggio traspare l'importanza del contributo dell'ente locale nella fase progettuale del *curriculum locale* e il vincolo della scuola a tener conto delle sue esigenze e attese, purché ovviamente siano *espresse* e quindi comunicate alla scuola.

Il finanziamento dell'Ente locale ...

- È frutto (in parte) di accordo con la scuola [il dirigente ha un ruolo importante nella motivazione delle necessità e nell'illustrazione dei progetti che più attengono la dimensione «locale»]
- È finalizzato:
 - al funzionamento della scuola
 - (in parte) alla realizzazione PTOF (magari per progetti specifici, ma anche no...)
- Va iscritto nel bilancio della scuola (Programma annuale), dunque è soggetto ad approvazione e a verifica.
- Va rendicontato in modo complessivo anche al Comune (per spese di funzionamento, quando delegate alla scuola) e per i progetti inseriti nel PTOF.

N.B. Ovviamente questo aspetto è soltanto uno degli elementi che connota la relazione tra Scuola e Amministrazione!

Il rapporto tra Scuole del territorio comunale (di media o piccola grandezza) e Amministrazione è molto più diretto e «stretto» – nel positivo e nel negativo – di quanto non lo sia quello delle Superiori con la Provincia.

I principali compiti dei Comuni in relazione all'Istruzione inferiore. (D. lgs 31 marzo '98, n. 112: Funzioni e compiti dello Stato e delle Autonomie locali in materia di istruzione scolastica)

- istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole;
- redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
- servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o svantaggio;
- piano di utilizzo degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le scuole (palestra, utilizzo spazi e laboratori in orario extrascolastico ...);
- sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
- realizzazione, anche d'intesa con le scuole, di iniziative relative a: educazione degli adulti; interventi di orientamento scolastico e professionale; azioni per le pari opportunità; azioni di supporto alla continuità in orizzontale e verticale tra i diversi ordini di scuola; interventi perequativi; interventi per prevenire la dispersione e di educazione alla salute.

Compiti analoghi hanno le Province per le scuole Superiori. (D. lgs 31 marzo '98, n. 112: Funzioni e compiti dello Stato e delle Autonomie locali in materia di istruzione scolastica)

- istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole;
- redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
- servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o svantaggio;
- piano di utilizzi degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le scuole;
- sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
- risoluzione dei conflitti di competenza.

Norme per l'edilizia scolastica (art. 3, comma 1, L. 11 gennaio 1996, n. 23)

Gli enti locali competenti per la realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici sono:

- a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;
- b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore;
- I Comuni e le Province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti";
- in proposito, la magistratura ha stabilito che l'espressione "spese varie di ufficio", ricomprende tutte le spese necessarie ad assicurare il normale funzionamento di una scuola, ossia le spese generali che occorrono per rendere effettiva la destinazione di determinati locali a sede di scuole.

Si riferisca anche sul curricolo opzionale obbligatorio (ovvero locale): si dica da quale norma è stato previsto, di che cosa si tratta e di quali contenuti si sostanzia.

Il curricolo locale (= piano di studio di ogni scuola)

L'art. 8 del D.P.R. 275/1999 assegna alle scuole la possibilità di determinare una quota del curricolo obbligatorio, scegliendo liberamente discipline e attività da proporre nel proprio Piano dell'Offerta Formativa al fine di:

- **valorizzare il pluralismo culturale e territoriale**, pur nel rispetto del carattere unitario del sistema di istruzione, garantito dalla quota definita a livello nazionale;
- rispondere in modo adeguato alle **diverse esigenze formative degli alunni**, che si determinano e **si manifestano nel rapporto con il proprio contesto di vita**;
- **tenere conto delle esigenze e delle richieste delle famiglie, degli enti locali** e, in generale, dei contesti sociali, culturali ed economici del territorio di appartenenza delle singole scuole.

La scuola paritaria (12ª lezione)

La parità scolastica: dove si fonda, da quando è stata riconosciuta, in che cosa consiste, quali sono i requisiti per ottenerla, in che cosa la scuola paritaria si differenzia dalla scuola statale?

La Costituzione repubblicana interviene in maniera decisiva ed organica a definire la scuola pubblica, ma apre alla scuola privata (art. 33)

«L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.»

- L'art. 33 della Costituzione prevede quindi fin dal 1948 il principio della parità nella costruzione di un sistema di scuole statali e non statali, ma si è dovuto attendere più di mezzo secolo per arrivare ad una legge attuativa di quel principio.
- **LEGGE 10 marzo 2000, n. 62 - Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.** (Un solo articolo con 17 commi).
 - Ora il sistema nazionale è costituito dalle:
 - Scuole statali
 - Scuole paritarie private e degli Enti locali
- La successiva legge 27/2006 mette anche ordine nella variegata denominazione delle scuole non statali.
 - Le scuole non statali sono ricondotte a due tipologie: paritarie e non paritarie
 - Le scuole paritarie – a loro volta - possono essere senza fini di lucro o con fini di lucro.

In che cosa consiste la parità scolastica?

- Il riconoscimento della **parità scolastica** inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e ...
- garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti,
- le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato,
- l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale
- e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola.
- Le **scuole paritarie svolgono un servizio pubblico** e devono accogliere chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi; compresi gli alunni e studenti con handicap.

Requisiti per il riconoscimento della parità scolastica

- Progettazione educativa in armonia con i principi della Costituzione.
- Piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti.
- Attestazione della titolarità della gestione e pubblicità dei bilanci.
- Disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti.
- Istituzione e funzionamento degli organi collegiali.
- Iscrizione alla scuola per tutti gli studenti che ne facciano richiesta, purché in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe e con età non inferiore a quella prevista dagli ordinamenti scolastici.
- Applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità o in condizioni di svantaggio.
- Organica costituzione di corsi completi, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe.
- Personale docente fornito del titolo di abilitazione.

- Contratti individuali rispettosi dei contratti collettivi nazionali di settore per personale incaricato del coordinamento didattico e insegnante.
- Anche se tali scuole, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive,
- possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali
- ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

Considerazioni sul disposto del comma 9, «finanziamento alle famiglie».

- La scuola paritaria non rappresenta un onere per lo Stato.
- La famiglia ottiene un sostegno alla sua libertà educativa.
- Le somme sono assegnate alle Regioni perché provvedano all'erogazione del contributo agli aventi diritto.
 - Le Regioni hanno provveduto in modo assai vario fino a negarlo, in nome della propria autonomia.
 - La somma indicata dalla legge copre solo una minima parte della spesa sostenuta.
 - Destinata soltanto alla fascia di scolarità dell'obbligo.
 - Considerazione a parte per la scuola dell'infanzia, in quanto la sua diffusione è tale da costituire in alcune aree del Paese una presenza maggioritaria.
- N.B. Nel corso degli anni, a seconda delle maggioranze politiche al governo, si sono avute concessioni maggiori o minori di contributi, sempre comunque di entità minima.
- Talvolta si sono anche erogati contributi direttamente alle scuole in corrispondenza della realizzazione di determinati progetti o riforme promossi dal MIUR o dall'UE o per incentivare l'integrazione degli alunni disabili e stranieri. Con un ordine di priorità, a partire dalla scuola dell'infanzia...

Principi generali e operativi per tutte le scuole paritarie (comma 3 Legge 62/2000).

- «Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana.
- Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap.
- Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale e religioso.
- Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.»

Regolamento recante «Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica...»

- È il DM 29 novembre 2007, n. 267: disciplina le modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento.
- Il riconoscimento è effettuato dall'USR a seguito di richiesta del legale rappresentante dell'ente gestore.
- Deve essere dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge 62/2000, allegando progetto educativo e POF (oggi PTOF).
- La parità è concessa per corsi completi e non per classi.
- Dev'essere indicato il nominativo di un «coordinatore delle attività educative e didattiche in possesso di titoli culturali o professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente». Nella prassi si parla comunemente di preside o direttore.

Regolamento delle scuole paritarie, ulteriori disposizioni (DM 83/2008)

- Il gestore «è garante dell'identità culturale e del progetto educativo della scuola ed è responsabile della conduzione dell'istituzione scolastica nei confronti degli studenti, delle famiglie e dell'Amministrazione»
- Dal gestore si distingue il coordinatore didattico, ma entrambe le funzioni possono essere ricoperte dalla stessa persona.

- Le classi devono essere formate da almeno 8 alunni di età non inferiore a quelle di scuola statale.
- **La parità:**
 - deve essere richiesta entro il 31 marzo di ogni anno per l'a.s. successivo;
 - il riconoscimento dall'USR avviene entro il 30 giugno.
 - Entro il 30 settembre di ogni anno la scuola deve dichiarare la permanenza dei requisiti.
- Le scuole paritarie sono sede degli esami di stato, partecipano alle rilevazioni promosse dall'INVALSI sui livelli di apprendimento degli alunni.
- Anche le paritarie sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti.

LISTA 2

1. Quali sono gli articoli della Costituzione che riguardano direttamente la scuola? Che cosa affermano?

2. Dove trova fondamento la libertà di insegnamento e come si realizza?

3. Che cosa si intende per diritto allo studio? Dove si fonda tale diritto?

4. Che cosa si intende per obbligo scolastico? Dove si fonda e quanto dura oggi? Come si differenzia dall'obbligo formativo?

5. La Legge Casati (1859): finalità, obbligo scolastico, articolazione, insegnamento della religione cattolica.

6. La riforma Gentile: le idee e i principi che la ispirarono; le finalità e i punti chiave; l'insegnamento della religione cattolica.

7. Durante il corso abbiamo usato le seguenti espressioni: "la scuola democratica degli anni 60-70-80, il rinnovamento della scuola e l'avvio del processo autonomistico in riferimento agli anni 90." Si illustrino gli aspetti più significativi che caratterizzano questi periodi.

(Vedasi in calce, riproduzione delle diapositive utilizzate durante il corso relativamente a questo quesito)

8. Che cos'è l'Istituto Comprensivo? Quando nasce e come si stabilizza?

L'istituto comprensivo

- È un complesso scolastico all'interno del quale coesistono più gradi di istruzione: scuola dell'infanzia, elementare e media, tutte generalmente vicine fra loro nel territorio.
- Nell'istituto comprensivo si costituiscono sempre una sola presidenza, un solo consiglio di istituto, un collegio docenti unitario.
- Dato che gli istituti comprensivi operano generalmente su unico quartiere, sono generalmente numerati secondo una numerazione affidata dal comune di residenza, tuttavia, specie in comuni minori, gli istituti comprensivi possono comprendere scuole localizzate in comuni differenti.

Mini focus: approfondimento suggerito, qui

<http://www.edscuola.it/archivio/comprendivi/successo.htm>

- Gli istituti comprensivi nascono nel 1994 in applicazione della legge sulla tutela delle zone di montagna n. 97/1994 che, all'art. 25, prevedeva la possibilità di costituire Istituti Comprensivi di scuola materna, elementare e media nei Comuni montani con meno di 5.000 abitanti (nonché nelle piccole isole)
- Successivamente a questa "prima generazione" di istituti, nati per rispondere a un'emergenza territoriale, si assiste alla nascita di una "seconda generazione" di istituti i quali sorgono spontaneamente per perseguire un progetto pedagogico, fare sperimentazione e ricerca sul curricolo verticale e sulla continuità.
- Una "terza generazione", infine, è quella che si forma a seguito del D.P.R. 233/1998 (Norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche), quando l'istituto comprensivo viene indicato come "il modello di punta del dimensionamento delle istituzioni scolastiche, propedeutico al conferimento dell'autonomia".

9. Che cosa prevedono la Riforma Moratti (Legge 53/2003) e la Riforma Gelmini (Legge 133/2008)?

Riforma Moratti: i punti principali del disegno di legge delega sulla riforma della scuola.

- L'obbligo scolastico viene innalzato fino ai 18 anni, con 12 anni complessivi di studi.
- La riforma abbassa l'età di ingresso dei bambini alla scuola dell'infanzia e alle elementari: potranno essere iscritti alla scuola materna bimbi che compiano tre anni entro il 28 febbraio successivo all'inizio dell'anno scolastico, similmente alle elementari i bambini possono essere iscritti purché compiano sei anni entro il febbraio successivo all'inizio delle lezioni.

- L'insegnamento di una lingua straniera comunitaria diviene obbligatorio a partire dai 6 anni, dagli 11 anni se ne studia obbligatoriamente anche una seconda. Inoltre, lungo tutto il percorso scolastico, viene dato maggiore spazio all'insegnamento delle tecnologie informatiche.
- I nuovi cicli cominciano con i tre anni di scuola dell'infanzia, che resta facoltativa. Il primo ciclo mantiene l'attuale distinzione tra elementari e medie, che diventano, rispettivamente, scuola primaria (quinquennale) e scuola secondaria di primo grado (triennale). In seguito le secondarie superiori.
- Primo ciclo. La primaria presenta a sua volta una suddivisione in tre parti: il primo anno unico è seguito da due bienni. La secondaria di primo grado è divisa in due parti: un biennio più un anno unico.
- Secondo ciclo. È articolato in sistema dei licei (quinquennale) e sistema dell'istruzione e della formazione professionale (quadriennale). I tipi di liceo in funzione, ne nascono altri come il liceo economico, il liceo musicale, il liceo tecnologico, il liceo delle scienze umane. L'articolazione è la seguente: due bienni, più un anno di raccordo con l'istruzione universitaria. Per tutta la durata degli studi si può passare dal liceo alla scuola professionale e viceversa.
- La valutazione avviene seguendo la scansione tra anni unici e bienni: quando si frequenta un biennio, la valutazione arriva solo al termine dei due anni.
- Sono previsti due esami di Stato (come prima della presente riforma): alla fine delle medie e al termine delle superiori.

La riforma Moratti: l'inglese, oltre gli slogan (2003)

Prima della Riforma Moratti	Dopo la Riforma Moratti
Scuola Elementare 297 ore in 3 anni a partire dalla classe terza (3 ore settimanali) + ulteriore quota oraria (variabile e facoltativa) nelle classi prima e seconda per un monte ore totale, calcolato sui 5 anni, fino a 429 ore .	Scuola Elementare 297 ore in tutto in 5 anni , a partire dalla classe prima (1 ora settimanale in prima; 2 ore settimanali nelle classi successive).
Scuola Media 132 ore annue (tempo prolungato – 4 ore settimanali) 99 ore annue (tempo normale – 3 ore settimanali).	Scuola Media 54 ore annue (1 ora e 38 minuti settimanali).

Riforma Gelmini (Legge 133/2008)

Sul substrato normativo della riforma Moratti: interventi sull'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema. Tra le varie modifiche si segnala:

- La reintroduzione del maestro unico nella scuola primaria;
- La reintroduzione dei voti da 1 a 10 nel primo ciclo di istruzione;
- L'innalzamento dell'obbligo scolastico fino a 16 anni;
- L'introduzione delle Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento, atte a definire le linee guida delle conoscenze fondamentali del proprio percorso di studi.

- Le Indicazioni individuano alcuni nuclei fondamentali di ciascuna disciplina e pertanto rappresentano un riferimento per l'insegnante, lasciando comunque ampio margine di autonomia, a livello personale e professionale, per poter progettare percorsi scolastici innovativi e di qualità;
- Il riordino degli Istituti Professionali. Istituti Tecnici e Licei.

10. La riforma della Pubblica Amministrazione (legge 241/90) e la Conferenza nazionale sulla scuola (1990) possono essere considerati i presupposti all'autonomia scolastica. Si illustrino i contenuti essenziali dell'una e dell'altra.

11. Della Legge 59/97 alla scuola interessa soprattutto l'art. 21. Perché? Se ne illustri il contenuto nei suoi principi generali.

12. Gli strumenti dell'autonomia: Personalità giuridica, dirigenza, dimensionamento, dotazione finanziaria, reti di scuole. Si illustri il contenuto di ciascuno strumento e il rapporto che li lega.

13. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e il Programma annuale: si dica che cosa sono, da chi sono redatti e qual è il loro rapporto.

Piano dell'Offerta Formativa (art. 3 Regolamento 275/99)

- È il documento fondamentale per l'identità culturale e progettuale della singola scuola
- Rende esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa
- Deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale, ma tiene conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale
- È elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali definiti dal consiglio di circolo o di istituto
- Tiene conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti
- È adottato dal consiglio di circolo o di istituto
- È il dirigente scolastico che attiva i necessari rapporti con gli Enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio
- È pubblico e va consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione

Il Programma annuale

Regolamento di contabilità: gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche (D. I. n. 44/2001)

- Il Programma annuale è un **documento contabile** predisposto annualmente dalle scuole all'interno del quale vengono indicati tutte le operazioni finanziarie di entrata e di uscita riferite al **periodo di competenza** (arco temporale compreso tra 1° gennaio e il 31° dicembre dello stesso anno di riferimento).
- Il vecchio "**bilancio**" si trasforma in "**programma annuale**": **strumento di pianificazione finanziaria integrata al Piano triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)**.
- Le risorse finanziarie di istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento di attività di istruzione, formazione e orientamento così come indicato dal PTOF.
- È dunque uno strumento che fornisce alle scuole il quadro completo sulla dotazione finanziaria disponibile per
- garantire una corretta ed efficace programmazione annuale conforme alle attività del **Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)**.
- Parallelamente al programma annuale si allega anche una **relazione illustrativa**, che descrive dettagliatamente sia gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF.

- È articolato in Attività (sono in n° di 6, con denominazioni uguali per tutte le scuole) e Progetti (con denominazioni dei progetti specifici delle singole scuole) ed è predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria.
- Tocca alla Giunta esecutiva (passaggio puramente formale) proporlo al C.d.I. per poi essere portato all'approvazione.
- I revisori dei conti esprimono il parere di regolarità contabile prima dell'approvazione in C.d.I.

Programma annuale, con quali risorse?

- Senza risorse non si fa nulla, nemmeno si può partire con un progetto se non previsto nel Programma e «coperto» da finanziamento.
- Risorse finanziarie derivanti da:
 - finanziamenti pubblici (UE, Stato, Regione, Provincia, Comune)
 - finanziamenti privati (famiglie, aziende, associazioni, sponsor...)
 - entrate proprie (da attività o servizi)
- Risorse impiegate autonomamente, se non vincolate.
 - N.B. Va precisato che la maggioranza dei finanziamenti sono vincolati a progetti e finalità specifiche e giungono alle scuole non per «grazia» ma in seguito a documentata richiesta

14. I consigli di intersezione, di interclasse, di classe, il collegio dei docenti, il consiglio di istituto, il comitato di valutazione dei docenti: si indichi per ciascun organismo la funzione, la composizione, i compiti principali, da chi è presieduto...

15. Dopo aver messo in luce la differenza tra funzione docente e professione docente, si illustri il profilo professionale del docente con l'indicazione degli obblighi di lavoro (attività di insegnamento, funzionali all'insegnamento, e aggiuntive) nei vari gradi scolastici.

16. Che cos'è lo stato giuridico dell'insegnante? Si rammentino i principali diritti, doveri e obblighi dei docenti.

17. La responsabilità civile dei docenti "in vigilando": il quadro normativo di riferimento; si spieghi il concetto di "responsabilità aggravata".

18. Lo stato giuridico dell>IDR: la legge che lo definisce, i livelli, la mobilità...

19. La scelta dell'IRC: come avviene, che cosa comporta per gli alunni e per la scuola?

- L'IRC è l'unica disciplina scolastica che può essere scelta o meno da famiglie e studenti per il proprio corso di studi; per chi sceglie di non partecipare all'ora di religione, la normativa prevede varie alternative
- Si sceglie tra un SI o un NO unicamente all'inizio di ciascun ciclo scolastico. La scelta effettuata ha automaticamente valore per gli anni successivi.
- Può essere modificata su iniziativa della famiglia o dell'alunno entro la scadenza delle iscrizioni per l'anno scolastico successivo.
- Il Ministero ha emanato un modulo ufficiale per la scelta dell'insegnamento della religione cattolica a scuola.
- Il Modulo per la scelta va sottoposto a tutti gli studenti che si iscrivono alla scuola al primo anno della scuola primaria e al primo anno della scuola secondaria di secondo grado o formazione professionale.

Per chi si avvale dell'IRC

- Per chi sceglie di avvalersi, l'IRC diventa disciplina **curricolare**. Per lo studente si crea l'obbligo scolastico di frequentarlo e il diritto di averne una valutazione.
- L'IRC è una disciplina garantita dalla Repubblica perciò **obbligatoria per lo Stato**, ma sottoposta a scelta e quindi, sotto questo profilo, **facoltativa per famiglie o studenti**.
- È infine una disciplina obbligatoria per chi la sceglie, perché in questo caso viene a stabilirsi un curriculum obbligatorio scolastico che prevede anche l'IRC.

Conseguenze organizzative della scelta

- Per la sua particolarità, la scelta dell'IRC comporta anche ricadute che possono incidere nella concreta organizzazione scolastica. Da questo punto di vista si sono consolidati alcuni punti fermi che fanno parte della gestione dell'IRC.
- Sostanzialmente, la scelta tra il SI o il NO all'IRC non può avere alcun effetto discriminante per lo studente né riguardo alla formazione delle classi, né in merito alla collocazione oraria dell'IRC nell'arco della giornata e della settimana.

La valutazione dell'IRC

- In quanto disciplina scolastica, l'Irc viene valutato regolarmente, ma per diversi aspetti questa valutazione si differenzia da quella delle altre discipline.
- «Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.» (Intesa, D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, c.2.7)

20. La valutazione può essere considerata sotto tre profili: pedagogico, amministrativo e docimologico; si illustri in modo particolare il terzo aspetto, spiegando il significato dei concetti di “verifica, misurazione e valutazione vera e propria”.

21. La valutazione: funzione, strumenti, tempi... che cosa si intende con questi termini? Si dica inoltre che cosa si intende per valutazione formativa, come si realizza, quando si applica e come si differenzia dalla valutazione sommativa.

22. La certificazione delle competenze: che cos'è, quando e perché si redige? Come si sviluppano le competenze?

Qualche premessa

- In una società complessa, interessata da rapidi e imprevedibili cambiamenti nella cultura, nella scienza e nella tecnologia, è necessario che i giovani posseggano non solo conoscenze teoriche e abilità tecniche, ma soprattutto atteggiamenti di apertura verso le novità, disponibilità all'apprendimento continuo, all'assunzione di iniziative autonome, alla responsabilità e alla flessibilità.
- La scuola deve quindi **fare in modo che le giovani generazioni sviluppino competenze**, intese come “combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto”.
 - **La competenza è una dimensione della persona che, di fronte a situazioni e problemi, mette in gioco ciò che sa e ciò che sa fare.**
- La scuola deve saper attivare strategie di insegnamento per competenze, **cioè una didattica per competenze**. Questo è **uno stile di insegnamento** che non trasmette più semplicemente nozioni, dati, formule e definizioni da imparare a memoria: è invece un modo di “fare scuola” che consenta agli studenti – a tutti gli studenti – di **imparare in modo significativo, autonomo e responsabile**, di fare ricerca e di essere curiosi, di fare ipotesi, di collaborare, di affrontare e risolvere problemi insieme, così come di progettare in modo autonomo.

La certificazione delle competenze

- Il concetto di competenza nella scuola si afferma a partire dagli anni '90 del secolo scorso, soprattutto per accompagnare le persone nell'inserimento lavorativo e nella mobilità occupazionale.
- [In ambito informatico e linguistico alcune forme di certificazione avevano acquisto credibilità superiore a quella dei titoli di studio tradizionali.]
- E' diventato un nuovo paradigma dell'azione didattica, che conduce anche ad una nuova e diversa forma di valutazione specifica: le competenze non sono soltanto valutate ma anche certificate.

- Con il DPR 275/99 - Regolamento dell'autonomia (art.10, c.3) - viene attribuito al M.I. il compito di adottare 'i nuovi modelli per le certificazioni, le quali indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi acquisiti'.
- Negli anni cambia il contenuto e il modello di certificazione, ma è importante evidenziare che si introduce un nuovo documento che si affianca alla tradizionale scheda di valutazione o pagella.

La certificazione delle competenze, oggi, nel 1° ciclo

Il punto fermo per la stesura del Documento è fissato dal DM 742/2017 (art. 1):

- 1. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione certificano l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni.
- 2. La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione.
- 3. La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.

La certificazione delle competenze viene rilasciata al termine della scuola primaria e alla conclusione del 1° ciclo di istruzione, su modello predisposto dal Ministero.

La certificazione delle competenze, oggi, nel 2° ciclo

- Il 1° ciclo è stato seriamente impegnato da subito su questa tematica.
- Ben diversa è la condizione del 2° ciclo, che si è fermato alla certificazione delle competenze fissata dal **regolamento** sull'obbligo di istruzione di fine 1° biennio (DM. 139/07).
- Due le differenze:
 - Certificazione rilasciata a domanda degli interessati allo scadere dell'obbligo e rilasciata d'ufficio al compimento del 18° anno di età.
 - Le competenze certificate fanno riferimento a quelle elencate nell'allegato al suddetto regolamento, che sono quasi del tutto differenti dalle competenze chiave europee, usate come riferimento nel 1° ciclo.
 - È appena il caso di rilevare che proprio nel 2° ciclo la certificazione delle competenze acquisite potrebbe avere effetti importanti per l'immissione nel mondo del lavoro di molti studenti.

APPENDICE

Le 8 competenze chiave europee

- *L'individuazione delle 8 competenze chiave europee (dette anche competenze chiave di cittadinanza) da parte dell'Unione Europea è il frutto di un percorso lungo, iniziato nel 2006 e profondamente innovato nel 2018. Un iter complesso che ha visto lavorare in sinergia Parlamento e Commissione. Oggi le competenze chiave europee rappresentano un punto di riferimento per la normativa italiana, soprattutto in tema di scuola e didattica.*
- Già da alcuni anni è in corso, a livello europeo, una profonda discussione sul tema delle competenze che gli individui devono acquisire per garantirsi il pieno sviluppo. Si tratta di un tema cardine, con implicazioni a cascata che investono i temi della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento al lavoro e al benessere sociale.
- Il risultato di questo percorso è stata l'elaborazione delle 8 competenze chiave europee, che gli Stati Membri dell'Unione Europea sono chiamati a recepire, facilitandone l'acquisizione da parte di tutti i cittadini.
- Il testo di riferimento che le cristallizza e definisce è la [Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente](#) (con il suo Allegato Quadro di riferimento europeo), approvata dal Parlamento Europeo il 22 maggio del 2018.

I concetti fondamentali: competenza e competenza chiave

- Già la sola definizione del concetto di competenza non è cosa semplice. La citata Raccomandazione del Parlamento Europeo utilizza queste parole per riempire di significato una parola davvero complessa:
 - *«un insieme di conoscenze, abilità e atteggiamenti».*
- Da questa definizione deriva poi anche quella di "competenze chiave", che sono:
 - *«quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Esse si sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante l'apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità»*

Le 8 competenze chiave europee

La Raccomandazione procede poi all'individuazione delle **competenze chiave europee**, che risultano essere 8, non ordinate gerarchicamente ma da considerarsi tutte di pari importanza:

- competenza alfabetica funzionale;
- competenza multilinguistica;
- competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie;
- competenza digitale;
- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
- competenza sociale e civica in materia di cittadinanza;
- competenza imprenditoriale;
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

23. Handicap: il punto di svolta con la legge 517/77, l'intervento della Corte costituzionale e la legge 104/92 con l'indicazione degli strumenti e delle figure di appoggio. La valutazione degli alunni disabili.

24. I Disturbi specifici di apprendimento (DSA) e gli alunni con Bisogni educativi speciali (BES): si illustrino i singoli profili e le attenzioni a cui hanno diritto gli alunni che si trovano in tali situazioni.

I disturbi specifici di apprendimento (DSA) - legge 170/2010

- Si tratta di un caso di disabilità poco visibile, giunta da poco all'attenzione della scuola italiana.
- Si tratta di 4 disturbi (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia) da tempo identificati dalla letteratura scientifica.
- Hanno ricevuto riconoscimento giuridico soltanto con la legge 170/2010.
- «Si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana».
- Non prevedono la presenza del docente di sostegno: si tratta di «disturbi di apprendimento» non di handicap così come definito dalla 104/92.

In passato, tali disturbi per la loro scarsa evidenza, talvolta interpretati come effetto di scarso impegno o distrazione.

Quali sono?

1. **Dislessia:** 'difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura'
2. **Disgrafia:** 'disturbo di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica'
3. **Disortografia:** 'disturbo di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica' [passaggio dalla parola orale alla parola scritta]
4. **Discalculia:** 'difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri'.

Questi disturbi possono presentarsi separatamente o insieme nella stessa persona.

Didattica individualizzata e didattica personalizzata. Qual è la differenza? La precisazione nelle linee guida (DM 5669/2011)

- **Didattica individualizzata:** è calibrata sul singolo alunno per potenziare determinate abilità o acquisire specifiche competenze per il raggiungimento degli obiettivi comuni al gruppo classe. Assomiglia un po' ad una sorta di recupero perché il principio alla base è che ci sono degli obiettivi che tutti devono raggiungere in qualche modo.
- **Didattica personalizzata:** permette a ciascun alunno di trovare metodologie e strategie di apprendimento differenti a partire dalla consapevolezza del proprio stile cognitivo e del proprio talento, in modo tale da sviluppare al meglio le proprie potenzialità. La didattica personalizzata quindi può porsi obiettivi diversi per ciascun alunno essendo strettamente legata alle caratteristiche specifiche del bambino stesso.

Strumenti compensativi e dispensativi

- **Compensativi:** apparati didattici tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione. (Es. sintesi vocale, registratore, correttore ortografico nei programmi di videoscrittura, calcolatrice, tabelle, mappe concettuali...)
 - Loro caratteristica: agevolare lo studente nella funzione deficitaria, senza facilitargli il compito da un punto di vista cognitivo.
- **Misure dispensative** (in aggiunta o in alternativa) sulla base di una precisa diagnosi: consentono di non svolgere alcune prestazioni difficoltose
 - Obiettivo: escludere gli effetti del disturbo su obiettivi di apprendimento comuni, NON differenziati per il singolo studente.

La valutazione nel Primo ciclo degli alunni con DSA (DLGS 62/17)

Valutazione degli apprendimenti e partecipazione agli esami:

- Coerente con il Piano didattico personalizzato e può essere assegnato un tempo maggiore per lo svolgimento delle prove.
 - Caso di dispensa dalla prova scritta di lingua straniera (come da certificazione): soltanto prova orale.
 - Casi di particolare gravità: completa esenzione dallo studio delle lingue straniere.
 - Esame: prove differenziate con valore equivalente.
 - Nel diploma «non viene fatta menzione della modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

La valutazione nel Secondo ciclo degli alunni con DSA

- Le prove differenziate NON equipollenti sono finalizzate soltanto al rilascio di un attestato di credito formativo.
- Lo svolgimento di prove differenziate è indicato solo nell'attestato e non nelle tabelle e non nelle tabelle affisse all'albo.
- Nel caso in cui il candidato disabile svolga prove non equipollenti a quelle ordinarie non consegue il titolo di studio ma un'attestazione di credito formativo.

I bisogni educativi speciali (BES)

- La condizione di piena funzionalità della persona dipende essenzialmente dal contesto spazio-temporale e può essere compromessa da fattori contingenti e temporanei (malattie, situazioni personali e familiari superabili...)
- I BES: studiati dalla comunità scientifica internazionale a partire dagli ultimi decenni.
 - In Italia le prime disposizioni amministrative: Direttiva 27 dic. 2012 + alcune Note e Circ. di chiarimento.
 - Tutta la materia è in evoluzione: si possono fornire solo indicazioni generali...
- L'area dei BES nel suo insieme comprende, dunque, tre grandi sottocategorie:
 - Disabilità
 - Disturbi specifici di apprendimento (DSA)
 - Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale

BES non è una diagnosi!

- Spesso i genitori tendono a interpretare erroneamente la **categoria BES** come fosse un disturbo clinico.
- In realtà **non esiste alcuna diagnosi BES** in quanto i Bisogni Educativi Speciali non rappresentano di per sé un'etichetta diagnostica, possono includere ragazzi con disturbi clinici (e dunque con una diagnosi e un preciso codice) o alunni con problemi di altra natura.
- Ad esempio un bambino straniero che non ha ancora appreso la lingua italiana potrebbe rientrare nella **normativa BES**. Così facendo potrebbe quindi usufruire di canali didattici diversificati anche in assenza di disturbi clinici.
- Ragazzi con (soltanto) svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale non hanno bisogno di certificazione né diagnosi ma hanno ugualmente diritto all'applicazione della normativa Bes.
- Lo svantaggio può risultare temporaneo.
- Gli alunni Bes hanno diritto agli aiuti previsti per i Dsa come gli strumenti compensativi o dispensativi e l'attivazione di un Piano Didattico Personalizzato. La valutazione di tali alunni deve essere coerente con lo specifico Pdp. (C.M. n. 8 del 06/03/2013).

25. Si dica qual è la funzione del sistema nazionale di valutazione e il suo rapporto con l'autonomia. Si dica anche che cosa sono l'INVALSI e l'INDIRE e quali compiti sono affidati a ciascun Istituto.

26. Si spieghi che cosa sono le prove INVALSI, a che cosa servono e a chi vengono somministrate.

Le prove INVALSI [test standardizzati, obbligatori]

- Scopo: tracciare un quadro di riferimento statistico sui livelli di apprendimento in Italia nelle aree disciplinari dell'italiano, della matematica e in inglese.
- Sono costituite da batterie di domande chiuse (a scelta multipla), domande aperte, nonché da esercizi di matematica e linguistici.
- Sono anonime: ogni alunno è identificato da un codice; solo i docenti coinvolti ed incaricati di seguire i test conoscono a quale nominativo corrisponde il codice.
- Anche gli esiti dei test sono restituiti alle singole scuole in forma privata e anonima: il Dirigente e il referente per la valutazione possono accedere alla visione completa dei dati.
- Vengono somministrate nelle classi II e V primaria, nella classe III secondaria di primo grado, nella classe II e V della secondaria di secondo grado.
- Vengono fornite indicazioni specifiche per gli alunni con disabilità.

Le «nuove» prove INVALSI (dall'a.s. 2017/18 per Dlgs 62/2017)

- Presentano novità rilevanti, con l'introduzione delle prove standardizzate in inglese, che prevedono in particolare per la terza classe di scuola secondaria di primo grado la somministrazione al computer (CBT, *computer based testing*).
- I test vengono affrontati nel mese di aprile o maggio. Non sono contestuali con gli esami e non interferiscono con il voto finale. Ma la partecipazione alle prove INVALSI è un requisito indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato.
- Le scuole inseriscono le risposte degli alunni per i test di italiano e matematica su apposita piattaforma INVALSI, che elabora i dati e restituisce gli esiti alle scuole, prima della fine degli esami.
- I livelli raggiunti da ogni studente nelle prove di italiano e matematica sono riportati, in forma descrittiva, in una scheda allegata alla certificazione delle competenze, contenente anche la certificazione relativa alla lingua inglese.
 - N.B. Dunque, la documentazione che accompagna un alunno alla fine degli esami del primo ciclo è costituita da: scheda di valutazione, diploma, che attesta il superamento dell'esame, certificazione delle competenze, a cui sono allegati i risultati – in forma

descrittiva – delle prove INVALSI di Italiano e Matematica, oltre alla certificazione relativa alla lingua inglese.

27. Il processo di valutazione e autovalutazione delle scuole attraverso le specifiche quattro fasi (avendo cura di spiegare il RAV e il PDM, quest'ultimo in rapporto al PTOF).

28. A partire dalla elencazione di possibili scuole in un territorio comunale di media grandezza, si dica che tipo di rapporto prevede la normativa tra Enti locali e Scuole (si ricordino i compiti principali).

29. Il curriculum opzionale obbligatorio (ovvero locale): si dica da quale norma è stato previsto, di che cosa si tratta e di quali contenuti si sostanzia.

30. Si illustri il concetto di parità scolastica, dove trova fondamento e che cosa comporta.

Appendice relativa al Quesito 9

La scuola democratica degli anni '60 – '70 – '80

Con la Costituzione del 1948, la neonata Repubblica Italiana opera una scelta a favore di una scuola democratica. In particolare alcuni articoli sono dedicati all'istruzione, considerata uno dei fini di benessere perseguiti dallo Stato.

Il primo importante provvedimento strutturale in materia scolastica, in un'Italia che da paese agricolo si trasformava in paese industriale, è la **legge n. 1859 del 1962**, che istituì per la prima volta la **scuola media unica e obbligatoria**, che permetteva l'accesso a tutte le scuole superiori, dando attuazione al principio costituzionale dell'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione impartita per almeno otto anni (cioè dal 6° al 14° anno d'età).

La **legge n. 444 del 1968** istituì poi la **scuola materna statale**, come settore formativo triennale a sé stante, che «*accoglie bambini nell'età prescolastica dai tre ai sei anni e si propone fini di educazione e di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia*». Il carattere statale della scuola materna ne sottolineava la **gratuità**, mentre fino ad allora l'istruzione prescolastica era stata affidata a enti locali, ecclesiastici e non, oppure a privati ed era spesso a pagamento.

La scuola democratica - anni 70-80 (gli anni 70, in piena contestazione studentesca, registrano molti interventi normativi in materia scolastica)

La legge n. 820 del 1971 istituisce la **scuola elementare «a tempo pieno»** quale risposta del sistema educativo ai bisogni sociali di «nuova generazione» che *riflettono un cambiamento sociologico della famiglia*, ormai impegnata con tutti i suoi componenti nel mondo del lavoro. Con tale riforma si riduce il numero massimo di alunni per ciascuna classe a 25 e si allunga il tempo dell'impegno scolastico.

Nel 1974 furono emanati molti **decreti delegati** (ora confluiti nel *Testo unico delle leggi sulla scuola del 1994*) sull'organizzazione della scuola e sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola dello Stato.

La **legge n. 517/1977** abolì nella scuola elementare e media gli esami di riparazione, introdusse i giudizi al posto dei voti, sostituì la pagella con la scheda di valutazione, integrò gli alunni disabili nelle classi normali prevedendo gli insegnanti di sostegno etc.

Nel 1985 furono approvati i nuovi programmi per la scuola elementare (basati su un'impostazione che vede il bambino soggetto attivo nel processo di apprendimento) e nel 1988 furono rivisti i programmi della scuola secondaria superiore (**Progetto Brocca**), potenziando la lingua straniera, la matematica e l'informatica.

Avvio del processo autonomistico negli anni '90

La scuola si rinnova

(**negli anni 90 si registra un'attenzione particolare del legislatore in materia scolastica**)

Uno dei primi e principali provvedimenti è la **legge n. 148 del 1990** che dà attuazione a una vera e propria **riforma dell'ordinamento della scuola elementare** (la Riforma Gentile fino ad allora in vigore, prevedeva cinque anni di scuola elementare, 2 + 3, con un esame conclusivo di licenza elementare). La legge 148/1990 istituzionalizza l'organizzazione didattica del **modulo di tre docenti ogni due classi**, definisce le forme di raccordo continuativo con gli ordini successivi di scuola e disegna le tre opzioni organizzative della didattica (**modulo, tempo lungo, tempo pieno**) rispetto alle quali avviene la scelta delle famiglie.

È, invece, del 1994 il provvedimento più rilevante per l'organizzazione scolastica, nato per riordinare in un unico corpo normativo tutte le norme stratificatesi nei decenni in materia di legislazione scolastica: il **Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, D.Lgs. n. 297 del 1994**. La stratificazione normativa di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (ad eccezione di quella universitaria), emanate in successione di tempo spesso senza alcuna connessione logico-sistematica tra loro, impose l'intervento del Parlamento che elaborò questo testo unico con un preciso compito chiarificatore e di organica sistematicità.

La legge n. 352 del 1995 abolisce gli esami di riparazione anche nelle scuole secondarie superiori introducendo il **sistema dei debiti e dei recuperi**.